

ACC 10000/146/633

ORI. 46996 N

WAGES. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - ROME

AUG. 1943 . AUG. 1944

UNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - ROMA

AUG. 1943 - AUG. 1944

Riunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Scelta Anonima per Azioni Capitali - Totale Lire 100.000.000, versate Lire 50.000.000

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro, 92



Roma li 7 agosto 1944

Amministrazione/Personale A/vv

(da citare nella risposta)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
A.P.O. 394

R O M A

In evasione alla Vs/ nota del 1° corrente, ci preghiamo dare le seguenti notizie :

1°) - Stipendio base lordo attuale :

SA allega copia del contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente da questa Sede della "Riunione Adriatica di Sicurtà", pubblicato sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma n° 19 del 9 marzo 1943, precisando che tale contratto è in vigore dal 1° gennaio 1943 (all. n° 1) :

Tale contratto si applica a tutto il personale impiegatizio ed ai commessi . Per i salariati (uomini di fatica) vige il contratto collettivo di lavoro del 19 gennaio 1943 riportato nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma n° 70 del 3 settembre 1943 (all. n° 2) .

Le tabelle di ambedue i contratti hanno fruito dell'aumento di cui al n. 13 .

2°) - Supplemento di servizio attivo lordo :

I predetti contratti non prevedono questa forma di retribuzione.

3°) - Assegno temporaneo di guerra :

Nessun assegno a questo titolo è in vigore per i ns/ dipendenti. Sono state invece concesse le indennità di bombardamento, di allarme e di mensa di cui appresso (vedi n° 5 e n° 16 d.) .

5001

./.

Telegrammi: RIUNADRIA - ROMA - Telefoni: 61.157 - 61.158 - 61.159

Reunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

*Senza Annullamento per Incendio - Capitale Sociale Lire 100.000.000, versate Lire 100.000.000**Sede legale Trieste - Direzione Milano**Sede di Roma - Piazza S. Silvestro, 99*

Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 2 -

4°) - Aggiunta di famiglia :

Le aggiunte di famiglia sono previste dal contratto collettivo in vigore dal 1° Gennaio 1943 (vedi tabella a) del contratto - all. n° 1) .

Al personale del ns/ settore sono inoltre dovuti degli assegni familiari a carico dell'Istituto della Previdenza Sociale come dalla seguente tabella :

Assegni familiari per dirigenti, impiegati e commessi

con 1 figlio	L. 140,=	fino a 18 anni compiuti
" 2 - 3 "	" 168,=	ciascuno " " " "
" 4 o più figli	" 210,=	" " " " "
" genitori	" 117,=	"
" moglie	" 195	"

Assegni familiari per il personale salariato

con 1 figlio	L. 84,=	fino a 14 anni compiuti
" 2 - 3 "	" 98,=	ciascuno " " " "
" 4 o più "	" 126,=	" " " " "
" genitori	" 78,=	"
" moglie	" 117,=	"

5°) - Indennità di bombardamento e di allarme :

E' dovuta in base al contratto collettivo di lavoro 15 febbraio 1944 di cui si allega una copia (all. n° 3 - punto 1°) .

6°) - Premio mensile per lavoro straordinario :

Nessun compenso è dovuto al personale del m/ settore per i titoli di cui a margine .Per alcuni casi esistono ancora dei compensi mensili a forfait che vengono assorbiti dal calcolo risultante dal punto 11° (lavoro straordinario) .

5000 ./.

Reunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Statuto Anonimo per Azioni Capitale Sociale Lire 100.000.000 versate Lire 100.000.000

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 32



Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 3° -

7°) - Gratifiche periodiche :

- a) Nessuna pattuizione collettiva esiste in materia di premio di operosità o rendimento . Questa Sede ha la consuetudine di riconoscere a fine d'anno delle gratifiche discrezionali ad alcuni elementi del proprio personale che si siano particolarmente distinti nell'anno per operosità o rendimento ;
- b) è previsto per tutto il personale dipendente il riconoscimento di una tredicesima mensilità (gratifica natalizia) pari ad una mensilità dello stipendio previsto dal contratto collettivo di lavoro, esclusi gli assegni familiari a carico dell'Istituto della Previdenza Sociale ed i rimborsi spese . In questa mensilità viene calcolata l'aggiunta di famiglia prevista dal contratto collettivo di lavoro .

8°) - Compensi vari :

Sono previsti compensi vari solo per il personale addetto alla produzione in base ad una prefissata cifra di produzione annua variabile caso per caso ed a discrezione dell'Azienda .

9°) - Altri rimborsi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute .

Oltre ai forfait mensili per il personale esterno, per il personale viaggiante sono previste diarie di trasferta in misura varia a secondo del grado e delle mansioni, da un minimo di L. 50,= ad un massimo di L. 150,=.

Per il personale interno le indennità di missione e trasloco sono regolate dall'art. 38 del contratto collettivo di lavoro (all. n° 1) .

10°) - Premi di nuzialità e natalità :

Per il personale dipendente del ns/ settore sono previsti premi di nuzialità e natalità a carico dell'Istituto Naz. Previdenza Sociale .

4993

./.

Telegrammi RIUNADRIA - ROMA - Telefoni 61 157 - 61 158 - 61 159

Riunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Aut. Anonima per Azioni - Capitale Sociale Lire 100.000.000,00 - Riserva Lire 30.000.000,00

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 22



Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 4° -

11°) - Lavoro straordinario :

Il compenso del lavoro straordinario è previsto dagli articoli 14 e 15 del contratto collettivo di lavoro (all. n° 1) .

12°) - Lavoro serale e notturno :

Vale quanto detto al n° 11° .

13°) - Eventuali modifiche di stipendio :

Successivamente all'8 settembre 1943 sono state apportate al contratto collettivo le seguenti varianti :

-aumento delle tabelle del 30 % per stipendi mensili fino alle 2.500,=
del 15 % sulle eccedenze (vedi contratto collettivo di lavoro del 15 febbraio 1944 che qui alleghiamo in copia - all. n° 3) .

14°) - Diritti vari :

Nessun compenso è dovuto al personale del ns/ settore per il titolo di cui a margine .

15°) - Ritenute :

- a) - 8,16 % per Ricchezza Mobile C.2
- b) - Trattenuta variabile in base allo stipendio per assicurazioni sociali o fondo pensione .
- c) - 1 % sullo stipendio lordo per contributo Cassa Malattie
- d) - 0,81675 per contributi sindacali .

16°) - Mensilità di emergenza :

Per tutto il personale in servizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di emergenza successivamente al mese di ¹⁹⁴⁴ settembre '43 :

- a) Novembre / Dicembre 1943 concessione di due mensilità di stipendio, a titolo di prestito, estinguibile in 36 rate mensili .

Riunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Statuto Annuo per Anni Capitale Sociale Lire 100.000.000 versate Lire 100.000.000

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 92



Roma li 7 agosto 1944

(da usare nella risposta)

- foglio n° 5° -

- b) Febbraio 1944 concessione di una mensilità compresi gli assegni familiari ;
- c) Aprile 1944 riconoscimento di una indennità giornaliera di mensa nella misura di L. 25,- per il personale con famiglia a carico e L.15,- per personale senza famiglia a carico (all. n° 4) ;
- d) Giugno 1944 concessione di un prestito pari ad una mensilità di stipendio, compresi gli assegni familiari, da rimborsarsi a fine guerra .

17°) - Elenco numerico del personale dipendente :

Si trascrive l'elenco del personale dipendente :

Personale stipendiato :

Direttore	n°	1
Segretario (1^ categoria)	"	3
Capo Ufficio (1^ categoria)	"	2
Capo Reparto (" " ")	"	7
Impiegati di I^ categoria	"	5
" " II^ "	"	5
" " III^ "	"	4
" " IV^ "	"	1
Impiegato di II^ categoria	"	7
" " III^ "	"	13
" " IV^ "	"	13
Commessi di cassa - Esattori	"	7
Commessi	"	11

Personale salariato :

Uomini di fatica	n°	3
Guardia notturna	"	1

4997

18°) - Regolamento organico :

Valgono le norme del contratto collettivo 1/1/43 (all. n° 1) .

Telegrammi RIUNADRIA - ROMA - Telefoni GI 157 - GI 158 - GI 159

./.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Capitale Anonimo per Azioni - Capitale Sociale L. 100.000.000, versato L. 50.000.000

Sede legale Trieste - Direzione - Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro, 99



Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 6° -

19°) - Informazioni sussidiarie :


Si ritiene di avere sufficientemente chiarito il trattamento riservato al personale .

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Sede di Roma

4996

All. n° 4

Telegrammi - RIUNADRIA - ROMA - Telefoni 61.157 - 61.158 - 61.159



FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI

DELLA PROVINCIA DI ROMA

att. n. 21

SI PUBBLICA IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Nel Regno e Colonie	Anno	Sem.	Trim.
	L. 120	60	30

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze in Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie.

Le richieste di abbonamenti al Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma vanno fatte a paria; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti dovrà essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione dovrà sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente sguardati verranno rispediti a titolo gratuito compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

L'UFFICIO INSERZIONI E PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PALAZZO DEL MINISTERO DELLE FINANZE - TELEFONO 481884

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo delle inserzioni è di L. 2 per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'originale (D. M. 7 gennaio 1943-XXI).
Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 29 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da lire otto, o su carta uso bollo quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo, in mancanza del corrispondente importo non è dato corso alla pubblicazione.

I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad avere gratuitamente un esemplare della puntata del Foglio in cui le inserzioni da loro richieste saranno state pubblicate.

All'atto della richiesta d'inserzione dovrà essere dichiarato il numero degli esemplari che si desiderano acquistare della puntata in cui l'inserzione avviene.

Alle ore 12 del giorno feriale precedente a quello di pubblicazione di ciascun fascicolo, cessa l'accettazione degli originali degli annunci da inserire.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XXVII, n. 1, l'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, negli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,30%, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisco a favore della Cassa di Presidenza dei Giornalisti.

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE ROMANA FIORENTINA

Si rende noto che l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Anonima Immobiliare Romana Fiorentina (S.A.I.R.F.) con sede in Roma, via due Maccelli n. 6, capitale L. 30.000, tenuta in data 9 febbraio 1943-XXI, ha approvato il bilancio ed il relativo conto, profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1942-XXI, che chiude con le seguenti risultanze:

Attivo	L. 34.070
Passivo	L. 329.251
Perdita dell'esercizio	L. 15.235

Con lo stesso verbale sono state approvate le dimissioni dell'amministratore unico sig. Rizzi Giovanni e nominato nuovo amministratore unico il sig. ing. Sornaga Fernando di Alberto di cittadinanza italiana, che ha accettato la carica.

Roma, 28 febbraio 1943-XXI

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 4 marzo 1943-XXI, annotato al n. 508-41 del registro società, inserito nel fascicolo n. 508-41.

Il cancelliere: Forconi.

AVVISO

Si rende noto che con atto 18 febbraio 1943-XXI a rogito del notaio in Roma dott. Ulisse Rinaldi, i signori Giovanni Fontana e Carla Pittaluga unici componenti la società in nome collettivo "F.I.N.E.A." Forniture Industriali Navali Edili Aeronautiche, con sede in Roma, via Bocca Leone n. 25, capitale L. 10.000, costituita con atto a rogito notar Rinaldi, 22 febbraio 1940, hanno scelto e dichiarato cessata la stessa società a datare dal 31 dicembre 1942-XXI senza la nomina di alcun liquidatore.

Roma, 10 marzo 1943-XXI

SI RENDE NOTO

che con atto a rogito del dott. Alfredo Cardelli notaro in Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI, debitamente registrato, tra i signori Marcadent rag. Tullio di Enrico nato a Belluno, domiciliato in Roma via Federico Cesi n. 21, cittadino italiano di razza ariana, e Cernosik Francè fra Giovanni nato a Rozzano (Moravia) domiciliato in Roma, via Nerico 4, cittadino slovacco di razza ariana, si è costituita la società in nome collettivo e Cernosik e Marcadent Società in nome collettivo con sede in Roma, via Nerico n. 4, con un capitale di L. 75.000 conferito e versato per contanti in L. 30.000 dal socio sig. Marcadent rag. Tullio e per L. 25.000 quale valutazione degli attrezzi, pezzi di ricambio e materiale vario appartenenti nella società dal socio sig. Cernosik Francè. Oggetto della società è l'istituzione di un'officina e l'esercizio di essa per la precisione meccanica, rettifiche e revisioni delle pompe e degli iniettori ai motori azionati a nafta e qualunque operazione industriale, commerciale e finanziaria che abbia stretto rapporto con lo scopo sociale.

L'amministrazione e la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi spettano al socio sig. rag. Tullio Marcadent, il quale è munito della firma sociale e può impegnare la società in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso può demandare la firma sociale per determinati atti ed operazioni all'altro socio sig. Cernosik Francè.

Al socio sig. Francè Cernosik è affidato il compito di curare la parte tecnica dell'officina, l'assunzione del personale idoneo ed in genere l'esecuzione di quanto riterrà opportuno e necessario per iniziare, proseguire e condurre a termine qualunque operazione di carattere tecnico che rientri nell'oggetto sociale.

La durata della società è stabilita per anni cinque che decorrono dal 1° marzo 1943 e terminano lo stesso giorno dell'anno 1948.

Al termine di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1943, si procederanno alla formazione del bilancio attivo e passivo dell'attivo e passivo. Gli utili netti come le perdite saranno divisi

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Nel Regno e Colonie L. 120 60 30
 Anno Sem. Trim.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Le richieste di abbonamenti al Foglio degli Annali Legali della Provincia di Roma vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza del 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti dovrà essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di ritardo o di altra conseguenza dovrà sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disguidati verranno rispediti a titolo gratuito compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

L'UFFICIO INSERZIONI È PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO -

SOCIETÀ ANONIMA
 IMMOBILIARE ROMANA FIORENTINA

Si rende noto che l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Anonima Immobiliare Romana Fiorentina (S.A.I.R.F.) con sede in Roma, via due Marcelli n. 90, capitale L. 50.000, tenuta in data 9 febbraio 1943-XXI, ha approvato il bilancio ed il relativo conto profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1942-XXI, che chiude con le seguenti risultanze:

Attivo	L. 24.010
Passivo	L. 259.252
Perdita dell'esercizio	L. 15.252

Con lo stesso verbale sono state approvate le dimissioni dell'amministratore unico ing. Rizzi Giovanni e nominato nuovo amministratore unico il sig. ing. Sorruaga Fernando di Alberto di cittadinanza italiana, che ha accettato la carica.

Roma, 28 febbraio 1943-XXI

ing. Rizzi Giovanni
 Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 4 marzo 1943-XXI, annotato al n. 508-41 del registro società, inserito nel fascicolo n. 580-41.

Il cancelliere: Forconi.

AVVISO

Si rende noto che con atto 28 febbraio 1943-XXI a foglio del notato in Roma dott. Ulisse Rinaldi, i signori Giovanni Fontana e Carla Pittaluga unici componenti la società in nome collettivo «F.I.N.E.A.» Forniture Industriali Navali Edili Aeronautiche, con sede in Roma, via Bocca Leone n. 25, capitale L. 10.000, costituita con atto a rogito notar Rinaldi 27 febbraio 1940, hanno sciolta e dichiarato cessata la stessa società a datore dal 31 dicembre 1942-XXI senza la nomina di alcun liquidatore.

Roma, 3 marzo 1943-XXI

Vincenzo Ricci
 Depositato e trascritto nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 4 marzo 1943-XXI, annotato al n. 120-50 del registro società, inserito nel fascicolo n. 131-50.

Il cancelliere: Marsicano.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo delle inserzioni è di L. 2 per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'originale (D. X. 7 gennaio 1943-XXI). Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 23 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale.

Gli originali degli annunci devono essere redatti in carta da bollo da lire otto, o in carta uso bollo quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

In mancanza del corrispondente importo non è dato corso alla pubblicazione.

I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad avere gratuitamente un esemplare della puntata del Foglio in cui le inserzioni da loro richieste saranno state pubblicate.

All'atto della richiesta d'inserzione dovrà essere dichiarato il numero degli esemplari che si desiderano acquistare della puntata in cui l'inserzione avviene.

Alle ore 17 del giorno feriale precedente a quello di pubblicazione di ciascun fascicolo, cessa l'accettazione degli originali degli annunci da inserire.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 5, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,5% comprensiva della tassa di bollo per quietanza a del diritto fisco a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

SI RENDE NOTO

che con atto a rogito del dott. Alfredo Cardelli notaro in Roma, del 27 febbraio 1943-XXI, debitamente registrato, tra i signori Marcadent rag. Tullio di Enrico nato a Belluno, domiciliato in Roma via Federico Cesi n. 41, cittadino italiano di razza ariana, e Cernosik Franc. fu Giovanni nato a Rozzano (Moravia) domiciliato in Roma, via Norcio 4, cittadino slovacco di razza ariana, si è costituita la società in nome collettivo «Cernosik e Marcadent Società in nome collettivo» con sede in Roma, via Norcio n. 4, con un capitale di L. 75.000 conferito e versato per contanti in L. 50.000 dal socio sig. Marcadent rag. Tullio e per L. 25.000 quale valutazione degli attrezzi, pezzi di ricambio e materiale vario apportati nella società dal socio sig. Cernosik Franc. Oggetto della società è l'istituzione di un'officina e l'esercizio di essa per la precisione meccanica, rettifiche e revisioni delle pompe e degli iniettori ai motori azionati a nafta e qualunque operazione industriale, commerciale e finanziaria che abbia stretto rapporto con lo scopo sociale.

L'amministrazione e la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi spettano al socio sig. rag. Tullio Marcadent, il quale è munito della firma sociale e può impegnare la società, in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso può demandare la firma sociale per determinati atti ed operazioni all'altro socio sig. Cernosik Franc.

Al socio sig. Franc. Cernosik è affidato il compito di curare la parte tecnica della officina, l'assunzione del personale idoneo ed in genere l'esecuzione di quanto riterrà opportuno e necessario per iniziare, proseguire e condurre a termine qualunque operazione di carattere tecnico che rientri nell'oggetto sociale.

La durata della società è stabilita per anni cinque che decorrono dal 1° marzo 1943 e termineranno lo stesso giorno dell'anno 1948.

Al termine di ogni anno, la prima volta il 30 dicembre 1943 i soci procederanno alla formazione del bilancio preventivo dell'attivo e passivo. Gli utili netti come le perdite saranno divisi in proporzione delle quote conferite.

Alfredo Cardelli, notaio.

Depositato e trascritto nella cancelleria commerciale del Tribunale C. e P. di Roma il 5 marzo 1943-XXI

1071 (A pagamento)

Il cancelliere: Marsicano.

SOC. AN. COOPERATIVA « CIRCO DEL SOLE »

Roma, via Leausa, 4

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 27 marzo 1943, alle ore 16 in prima ed alle ore 17 in seconda convocazione, nei locali della sede sociale, per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 2. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci; 3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'anno 1942; 4. Varie; 5. Elezione dei consiglieri e del collegio dei sindaci.

Roma, 6 marzo 1943-XXI

1943 (A pagamento).

Il presidente: Ottavio Broglio.

SI RENDE NOTO

Che con atto pubblico ricevuto dal notaio dott. Carmelo Russo di Roma in data 23 febbraio 1943-XXI è stata costituita con sede in Roma via Condotti di una società a responsabilità limitata denominata « *Commerciale Ceraone - Società a responsabilità limitata* », avente per oggetto la compra vendita di merci in genere.

Il capitale della società è di lire 30.000 diviso in cinquanta quote da lire 1.000 ciascuna ed è stato sottoscritto dai due soci nel modo seguente:

- 1) Dott. rog. Foschini Torquato: L. 20.000 (20 quote da L. 1.000);
- 2) Mancinelli Sante: L. 24.000 (24 quote da L. 1.000).

(Ogni quota dà diritto a un voto).

La società in la durata del primo della iscrizione nel registro delle imprese fino al 31 dicembre 1943 e potrà essere prorogata per deliberazione della assemblea di soci.

1. Amministrazione, la firma e la rappresentanza della società sono affidate ad un amministratore unico, che può essere anche non socio, il quale darà in carica tre anni ed è rieleggibile. L'amministratore unico può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere, di volta in volta, autorizzato dall'assemblea. Ad amministratore unico per il primo triennio è stato nominato il sig. Mancinelli Sante di Roloff, commerciante, nato in Rodiglione e domiciliato in Cesano di Roma.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1943.

Gli utili, prelevato il 5 per cento per la riserva legale, saranno assegnati secondo le deliberazioni dell'assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie debbono essere convocate almeno una volta all'anno, entro quanto mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dell'erario sugli oggetti di cui all'art. 2394 Cod. civ. Le assemblee straordinarie sono convocate per deliberare sugli oggetti, di cui all'art. 2365 Cod. civile.

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tutti i soci, che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tutti i soci, che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Il citato atto costitutivo è stato omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 256 del 4 marzo 1943-XXI.

Roma, 6 marzo 1943-XXI

Dott. Carmelo Russo, notaio.

Depositato e trascritto nella cancelleria commerciale del Tribunale di Roma il 6 marzo 1943-XXI

1943 (A pagamento).

Il cancelliere: Eufemio.

ISITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLA CITTA DI ROMA

AVVISO PER AUMENTO DI VENTESIMO

Si rende noto che in data 16 marzo corrente in seguito ad asta pubblica tenutasi a mio ministero, è rimasto aggiudicato provvisoriamente, per il prezzo di L. 351.000, il seguente

Immobile posto in Roma:

L'offerta, redatta in carta da bollo da L. 8. e firmata dall'offerente, dovrà contenere la elezione del domicilio in Roma, ed essere accompagnata dalle ricevute comprovanti che presso la Banca Commerciale Italiana, agenzia n. 12 al viale del Re n. 15, in Roma, tesoriere degli Istituti predetti, sono stati eseguiti il deposito del decimo della somma sulla quale dovrà aprirsi il nuovo incanto, e il deposito per le spese in ragione del 15 per cento sul prezzo iniziale d'asta di L. 350.000, e in ragione del 5 per cento sulla differenza tra il detto prezzo e quello offerto, salvo gli aumenti di cui all'art. 3 del bando di vendita in data 6 febbraio 1943.

L'offerente con la sua offerta resta vincolato alle condizioni tutte del suddetto bando di vendita allegato al verbale di aggiudicazione prevovisoria.

Non presentandosi alcuna offerta, lo scoglio del sopraddetto immobile resterà definitivamente aggiudicato ai debentari prevovisori per il prezzo sopraindicato.

Roma, 4 marzo 1943-XXI

1943 (A pagamento).

Il notaio: (firma illeggibile).

Dal n. N. 7536

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto n. 1749 del 1933, n. 12533.

Vista la circolare del Ministero delle corporazioni in data 20 ottobre 1933, XIV n. 6642-9024.

Ordina

ai tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio annunzi legale della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 27 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: (firma illeggibile).

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'agenzia generale di Roma de L'Assicurazione Italiana.

L'anno milionovecentotrentadue-ventunesimo, il giorno 16 del mese di dicembre in Roma, tra la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici rappresentata per delega dal prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interprofessionale di Roma della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e in Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione rappresentati per delega dal fascista geom. Leopoldo Faubert assistito dalla Unione interprofessionale di Roma della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Agenzia generale di Roma de L'Assicurazione italiana.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale che presta servizio presso la Agenzia generale di Roma de L'Assicurazione italiana.

Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera (operaie, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti con detto personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli artt. 6 e 34 del R. decreto 19 luglio 1926, n. 1136, né al personale adetto alla produzione, compreso quello ispettivo contemplato dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese e produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1935-XXI.

Assicurazione del personale

Art. 2.

Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legislative e contrattuali in vigore.

62 per cento sulla differenza tra il detto prezzo e quello offerto...
6 febbraio 1943.
L'offerente con la sua offerta resta vincolato alle condizioni...
Non presentandosi alcuna offerta, la vendita del soprascritto...
Beratario provvisorio per il prezzo soprannominato.

Roma, 1 marzo 1943-XXI
4076 A pagamento.
Il notaio (firma illeggibile).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

in osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito...
Visto il parere favorevole espresso dall'ispettore corporativo...
6 maggio 1942, n. 1281.

Vista in circolare del Ministero delle Corporazioni in data...
29 ottobre 1942-XIV n. 6841-595.
Ordina
a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel foglio annuo...
legale della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 7 febbraio 1942-XXI
Il prefetto (firma illeggibile).

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'agenzia generale di Roma de L'Assicurazione Italiana.

L'anno mille novecento quarantadue-ventunesimo, il giorno 28 del mese di dicembre in Roma, tra la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici rappresentata per delega dal prof. dott. Giorgio Tigo Egolini assistito dalla Unione Interprofessionale di Roma della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione rappresentata per delega dal fascista geom. Leopoldo Tadolini assistito dalla Unione interprofessionale di Roma della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Agenzia generale di Roma de L'Assicurazione Italiana.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale che presta servizio presso la Agenzia generale di Roma de L'Assicurazione Italiana.

Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera (operaie, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti con detto personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 7 del R. decreto 10 luglio 1926, n. 1730, né al personale adetto alla produzione, compreso quello ispettivo contemplato dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese e produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1926-XXI.

Assunzione del personale.

Art. 2.
Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legislative e contrattuali in vigore.

Art. 3.
L'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 1. primo capoverso, della legge 13 novembre 1924, n. 1864.

L'età minima per l'assunzione è di anni 17 per gli impiegati, di anni 21 per i commessi, e di anni 14 per gli aiuto commessi.

1041-A pagamento.
Il presidente: Ottavio Foglietti.
SI RENDE NOTO
che con atto pubblico ricevuto dal notaio dott. Carmelo Russo di Roma in data 15 febbraio 1943-XXI è stata costituita con sede in Roma via Condotti in una società a responsabilità limitata denominata: **Commerciale Cetanese e Sordella e responsabilità di...** avente per oggetto la compra vendita di merci in genere.

Il capitale della società è di lire 300.000 diviso in cinquanta quote da lire 6000 ciascuna ed è stato sottoscritto da due soci nel modo seguente:
1) Dott. Foglietti Torquato L. 2500 (50 quote da L. 1000);
2) Mancinelli Sante L. 2400 (24 quote da L. 1000);

Ogni quota dà diritto a un voto.
La società ha la durata dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese fino al 31 dicembre 1943 e potrà essere prorogata per deliberazione delle assemblee di soci.
L'amministrazione, la firma e la rappresentanza della società sono affidate al vice amministratore unico, che può essere anche non socio, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'amministratore unico può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere, di volta in volta, autorizzato dall'assemblea.

Ad amministratore unico per il primo triennio è stato nominato il sig. Mancinelli Sante di Rodolfo, commerciante, nato in Ronciglione e domiciliato in Cesano di Roma.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1943.

Gli utili, prelevato il 5 per cento per la riserva legale, saranno assegnati secondo le deliberazioni dell'assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Le assemblee ordinarie debbono essere convocate almeno una volta all'anno, oltre quanto pres. dalla dicitura dell'esercizio sociale e deliberano sugli oggetti di cui all'art. 2364 Cod. civ. Le assemblee straordinarie sono convocate per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2365 Cod. civile.

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tutti i soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tutti i soci, che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Il citato atto costitutivo è stato emolgoato dal Tribunale di Roma con decreto n. 256 del 4 marzo 1943-XXI.
Roma, 6 marzo 1943-XXI
Dott. Carmelo Russo, notaio.

Depositato e trascritto nella cancelleria commerciale del Tribunale di Roma il 6 marzo 1943-XXI
4775 (A pagamento).
Il cancelliere: Forconi

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLA CITTA DI ROMA

AVVISO PER AUMENTO DI VENTESIMO

Si rende noto che in data 10 marzo corrente in seguito ad asta pubblica tenutasi a mio ministero, è rimasto aggiudicato provvisoriamente, per il prezzo di L. 250.000, il seguente:

Immobile posto in Roma:
Stabile in via del Babuino civ. n. 59, via Margutta n. 54 e vicolo dell'Orto di Napoli nn. 8, 9, 10, 11, con ingresso dal n. 10 al detto vicolo, disunto in catasto al Rione IV col n. di mappa 179. Su detto prezzo è ammesso l'aumento non minore del ventesimo, ed il termine per presentare la relativa offerta alla Segreteria generale degli Istituti riuniti predetti al viale del Re n. 53, scadrà alle ore 12 del giorno 24 marzo 1943-XXI.

I requisiti di capacità ed idoneità per la assegnazione del personale alle varie mansioni di ufficio sono determinate dalla azienda a suo giudizio.

Art. 4.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà all'interessato per iscritto:

- il giorno in cui verrà iniziato il servizio;
 - la misura della retribuzione durante il periodo di prova.
- La retribuzione non potrà essere inferiore al 70% di quella indicata alla 12.ª classe della tabella della categoria di assegnazione.

Periodo di prova.

Art. 5.

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Trascorso il periodo di prova, al personale mantenuuto in servizio, l'azienda comunicherà per iscritto le basi del suo inquadramento.

Il periodo di prova seguito da conferma va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Inquadramento.

Art. 6.

Il personale di nuova assunzione viene inquadrato nelle diverse categorie nel modo seguente:

- Cat. 1.ª: personale con laurea o titolo equipollente;
- Cat. 2.ª: personale con licenza di scuola media superiore (Istituto tecnico, Istit. abilitazione all'insegnamento elementare o titolo equipollente);
- Cat. 3.ª: personale con licenza di scuola media inferiore (tecnica, ginnasiale o titolo equipollente);
- Cat. 4.ª: personale sprovvisto dei titoli di studio richiesti per altre categorie.

B) Categorie commessi: di cassa e esattori, commessi e aiuto commessi.

Distribuzioni e diretti del personale.

Art. 7.

Il personale ha il dovere di dare all'azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'azienda stesso e le norme del presente contratto.

È fatto divieto di comunicare notizie riservate d'ufficio e di svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda e comunque incompatibili con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.

Art. 8.

Le disposizioni disciplinari sono:

- il rimprovero dato verbalmente dalla direzione;
- il biasimo scritto per iscritto dalla direzione;
- la sospensione dal solo servizio o dal servizio e dallo stipendio per un tempo non superiore a 15 giorni;
- il licenziamento in tutto.

Art. 9.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, all'esclusione del rimprovero verbale e del licenziamento in tutto, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà definitiva solo dopo averle le discolpe della parte interessata.

Le discolpe dovranno in ogni caso essere presentate entro dieci giorni dalla richiesta dell'azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate discolpe da parte dell'interessato, l'azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Art. 11.

Quando un dipendente dell'azienda venga sottoposto a procedimento penale, la direzione determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sceso dal servizio e dallo stipendio.

Nel caso di condanna per reato punibile con pena restrittiva della libertà personale, e in facoltà della direzione, quando le circostanze lo giustificano, di applicare il licenziamento a termine dell'art. 8, lett. d); in caso di assoluzione, che non sia per non aver commesso il fatto, è in facoltà della direzione di procedere in via disciplinare, osservando le disposizioni del precedente art. 9.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del procedimento disciplinare, venga deliberata la risoluzione del rapporto, questa avrà effetto dalla data della eventuale sospensione di cui al 1.º comma del presente articolo.

Quando la direzione ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impiegato non subirà perdita di anzianità e pertinenza gli assegni trattenutigli, nonché gli aumenti maturati, con detrazione di quanto gli fosse stato eventualmente corrisposto come assegno alimentare.

Art. 12.

Gli apprezzamenti favorevoli saranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta l'anno, agli interessati, per loro annunzio, e perché essi possano presentare eventuali giustificazioni.

Coturno.

Art. 13.

L'orario normale di lavoro è fissato in 41 ore settimanali per il personale impiegato ed in 47 ore settimanali per i commessi ed aiuto commessi.

Nelle giornate di sabato l'orario di lavoro è limitato ad ore 3 e mezza per gli impiegati e ad ore 4 e mezza per i commessi e dovrà aver termine non oltre le ore 13.

Detto orario di lavoro viene ripartito con turni determinati dall'azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.

Art. 14.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento dell'orario normale, saranno compensate con la paga oraria, la quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (un dodicesimo della retribuzione annuale) da ciascuno percipita per il divisore 170 per quanto riguarda gli impiegati e 200 per quanto riguarda i commessi, maggiorata del 20 per cento.

Art. 15.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopraindicati con la maggiorazione del 25 per cento anziché del 20 per cento.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, dà diritto a chi lo compie, oltre alla corrispondenza del 25 per cento della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 16.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a mancati o errati compensi per prestazioni di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corrispondenza del compenso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato in apposito registro con la firma del superiore diretto e del lavoratore.

il giorno in cui verrà iniziato il servizio.
b) In misura della retribuzione durante il periodo di prova.
Tale retribuzione non può essere inferiore al 70% di quella indicata alla 1ª classe della tabella della categoria di assegnazione.

Periodo di prova.
Art. 5.

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.
Trascorso il periodo di prova, al personale mantenuto in servizio, l'azienda comunicherà per iscritto le basi del suo inquadramento.

Il periodo di prova seguito da conferma va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Inquadramento.
Art. 6.

Il personale di nuova assunzione viene inquadrate nelle diverse categorie nel modo seguente:

- A) Cat. 1ª: personale con laurea o titolo equipollente;
- Cat. 2ª: personale con licenza di scuola media superiore (istituto tecnico, licei, abilitazione all'insegnamento elementare o titolo equipollente);
- Cat. 3ª: personale con licenza di scuola media inferiore (tecnica, ginnasiale o titolo equipollente);
- Cat. 4ª: personale sprovvisto dei titoli di studio richiesti per altre categorie.
- B) Categoria: commessi di cassa e esattori, commessi e aiuto commessi.

Attività e doveri del personale.
Art. 7.

Il personale ha il dovere di dare all'azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'azienda stessa e le norme del presente contratto.
Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate d'ufficio e di svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda e comunque incompatibili con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.
Art. 8.

Le disposizioni disciplinari sono:
a) il rimprovero dato verbalmente dalla direzione;
b) il biasimo scritto dal servizio;
c) la sospensione dal solo servizio o dal servizio e dallo stipendio per un tempo non superiore a 15 giorni;
d) il licenziamento in tronco.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.
Ogni sanzione disciplinare, ad esclusione del rimprovero verbale e del licenziamento in tronco, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà deliberata solo dopo udite le discolpe della parte interessata.
Le discolpe dovranno in ogni caso essere presentate entro dieci giorni dalla richiesta dell'azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate discolpe da parte dell'interessato, l'azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Art. 10.

Il licenziamento in tronco, di cui alla lettera d) dell'art. 8, si applica per una mancanza così grave che non consenta la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Tanto in caso di sospensione, quanto in caso di licenziamento in tronco, il provvedimento dovrà essere subito reso noto dal datore alla propria organizzazione che provvederà a comunicarlo alla collaterale organizzazione dei lavoratori.

curiosare lo giustificano, di applicare il licenziamento a termine dell'art. 8, lett. d); in caso di assoluzione, che non sia per non aver commesso il fatto, è in facoltà della direzione di procedere in via disciplinare, osservando le disposizioni del precedente art. 9.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del procedimento disciplinare, venga deliberata la risoluzione del rapporto, questa avrà effetto dalla data della eventuale sospensione di cui al 1° comma del presente articolo.

Quando la direzione ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impiegato non subirà perdita di anzianità e percepirà gli assegni trattamento, nonché gli aumenti maturati, con detrazione di quanto gli fosse stato eventualmente corrisposto come assegno alimentare.

Art. 12.

Gli apprezzamenti sfavorevoli saranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta l'anno, agli interessati, per loro animo-nimento, e perché essi possano presentare eventuali giustificazioni.

Orario.
Art. 13.

L'orario normale di lavoro è fissato in 47 ore settimanali per il personale impiegato ed in 47 ore settimanali per i commessi ed aiuto commessi.

Nelle giornate di sabato l'orario di lavoro è limitato ad ore 5 e mezza per gli impiegati e ad ore 4 e mezza per i commessi e dovrà aver termine non oltre le ore 13.

Detto orario di lavoro viene ripartito con termini determinati dall'azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.
Art. 14.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento dell'orario normale, saranno compensate con la paga oraria, la quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (in deduzione della retribuzione annuale) da ciascuno percepito per il divisore 170 per quanto riguarda gli impiegati e 200 per quanto riguarda i commessi, maggiorata del 20 per cento.

Art. 15.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopraindicati con la maggiorazione del 25 per cento anziché del 20 per cento.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione del 25 per cento della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 16.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a premissi o errori compensi per prestazione di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del con-penso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato in apposito registro con la firma del superiore diretto e del lavoratore.

Finalità.
Art. 17.

Saranno osservate le finalità e scopi previsti dal contratto collettivo di lavoro 10 luglio 1964, n. 107, stipulato dalle Federazioni nazionali di categoria e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1967, n. 199, parte II e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni.

zioni in data 31 agosto 1937-XV, fascicolo 159, all. n. 1187 nonchè dal contratto integrativo per la provincia di Roma in data 14 luglio 1937-XV.

Retribuzioni.

Art. 18.

La retribuzione minima del personale è costituita da:

- a) stipendio come da allegate tabelle;
- b) ogni altro eventuale assegno o provento a carattere continuativo e di ammontare determinato, esclusa la quota attribuibile a rimborso spese e la indennità di rischio;
- c) gratificazione di Natale, nella misura di un dodicesimo di quanto previsto dai precedenti punti a) e b).

La gratificazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1933-XVII.

Art. 19.

Gli stipendi di cui alle tabelle accluse, o quelli in atto, saranno corrisposti in dodici rate.

Tutte le retribuzioni sono al lordo della imposta di ricchezza mobile e sono soggette a ritenuta per i contribuenti di legge o contrattuali.

Anzianità - Promozioni - Aumenti di merito.

Art. 20.

L'anzianità decorre dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21.

Al personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità contrattuali:

- a) anzianità di iscrizione al P.S.P. anteriormente alla Marcia su Roma, a sensi del contratto Confederale del 21 aprile 1934-XII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1934-XII, parte II e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 31 agosto 1934-XII, fascicolo 105, all. 547) e successiva modificazione del 10 luglio 1935-XIII (pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1935-XIII, n. 202, parte II, e per intero nell'allegato n. 276 al fascicolo 123 in data 31 agosto 1935-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni);

b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia al valore o di croce di guerra al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

c) il 100 per cento del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1915-18, nella campagna in A.O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai 6 mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.

E' ammesso il cumulo delle predette anzianità contrattuali.

Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità contrattuali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità o per merito. Quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fisso per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La decorrenza dell'anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dal 15 gennaio (o il prossimo al compimento del periodo di prova).

Art. 23.

Nei riguardi di quelli tra gli appartenenti al personale che se ne rendono meritevoli la direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati nelle tabelle organiche.

Le maggiorazioni di stipendio così concesse, possono, a criterio discrezionale della direzione, essere riconosciute anche

meritevoli in considerazione delle particolari attitudini, della diligenza ed assiduità, nonché della capacità di cui essi abbiano dato effettiva prova anche eventualmente nella sostituzione di impiegati inquadrati in detta categoria superiore.

Nei determinare, in base ai titoli al studio, l'appartenenza ad una delle singole categorie, si terrà conto anche dei titoli di studio conseguiti durante la prestazione del servizio. In tal caso il passaggio avverrà assegnandosi l'interessato alla classe della nuova categoria per la quale sia assegnata una retribuzione immediatamente superiore a quella spettante al diritto nella categoria e classe di provenienza.

L'anzianità di scatto maturata nella classe e nella categoria di provenienza verrà mantenuta nella nuova classe e categoria di assegnazione.

Art. 24.

Quando l'impiegato sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impiegato avente grado di Capo Ufficio o Capo Reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, la durata risulta da apposite tabelle allegate al presente contratto. Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semi-festivi.

Quando il periodo della sostituzione superi i 12 mesi, escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplenza, rimanendo sempre riservati all'azienda le titoli di qualunque promozione di categoria.

Aziende e congedi.

Art. 25.

Sono accordati, nel corso di ogni anno, normalmente dal 2° aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza la cui durata risulta da apposite tabelle allegate al presente contratto. Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semi-festivi.

Art. 26.

La direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese incontrate per fatto dell'anticipato ritorno.

La direzione, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni 20 consecutivi.

Il frazionamento del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Data la natura del riposo annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata in ordine di anzianità di servizio o compatibilmente con le esigenze del lavoro di ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, permessi di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restando in facoltà della direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustificano la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto di congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari per lo svolgimento dei doveri derivanti dalle cariche stesse.

a) stipendio come da allegate tabelle;
b) ogni altro eventuale assegno o premio o carattere continuativo e di ammontare determinato, escluso lo quota attribuibile a rimborso spese e la indennità di rischio;
c) gratificazione di Natale nella misura di un dodicesimo di quanto previsto dai precedenti punti a) e b).
La gratificazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1938-VII.

Art. 19.

Gli stipendi di cui alle tabelle, acclusi, o quelli in atto, saranno corrisposti in dodici rate.
Tutte le retribuzioni sono al lordo della imposta di ricchezza mobile e sono soggette a trattativa per i contribuenti di legge o contrattuali.

Avanzamenti - Promozioni - Assegni di merito.

Art. 20.

L'anzianità decorre dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21.

Al personale oscurato dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità convenzionali:

- a) anzianità di iscrizione al P.N.F. anteriormente alla Marcia su Roma, a sensi del contratto Confederale del 21 aprile 1934-XII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1938-XIV, parte II) e per intero sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1934-XII, fascicolo 105, al 547 e successiva modificazione del 10 luglio 1935-XIII (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1935-XIII, n. 282, parte II, e per intero nell'allegato B, 759 al fascicolo 122 in data 31 agosto 1935-XIII del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni);
- b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia al valore o di croce di guerra al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;
- c) il 100 per cento del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1915-18, nella campagna in A.O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai 6 mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.

E' ammesso il cumulo delle predette anzianità convenzionali.

Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità o per merito. Quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La decorrenza dell'anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dal 1° gennaio più prossimo al compimento del periodo di prova.

Art. 23.

Nei riguardi di quelli fra gli appartenenti al personale che se ne rendono meritevoli la direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati nelle tabelle organiche.

Le maggiorazioni di stipendio così concesse, possono, a criterio discrezionale della direzione, venire assorbite in tutto o in parte in occasione dei successivi passaggi dell'impiegato, impiegato o commesso, a classi più elevate delle tabelle organiche.

Permette la direzione può assegnare ad una categoria della tabella organica superiore a quella cui ciascuno appartiene il diritto, quelli tra gli appartenenti al personale che riconosca

nuova categoria per la quale sia assegnata una retribuzione immediatamente superiore a quella spettante al diritto nella categoria e classe di provenienza.

L'anzianità di scatto maturata nella classe e nella categoria di provenienza verrà mantenuta nella nuova classe e categoria di assegnazione.

Art. 24.

Quando l'impiegato sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impiegato avente grado di Capo Ufficio o Capo Reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, ha diritto all'eventuale indennità di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione superi i 12 mesi, escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplenza, rimanendo sempre riservata all'azienda la facoltà di qualunque promozione di categoria.

Assenze e congedi.

Art. 25.

Sono accorati, nel corso di ogni anno, normalmente dal 1° aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza in cui durata risulta da apposite tabelle allegato al presente contratto.

Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semi-festivi.

Art. 26.

La direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

La direzione, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni 20 consecutivi.

Il frazionamento del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Data la natura del riposo annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata in ordine di anzianità di servizio o compatibilmente con le esigenze del lavoro di ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di infortunio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, permessi di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restituendo in facoltà della direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustificano la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto di congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari, per lo svolgimento dei doveri derivanti dalle cariche stesse.

Malattia.

Art. 31.

Nei casi di interruzione del servizio dovuta a malattia la Azienda conserverà il posto per il periodo di:
a) mesi 3 agli impiegati e commessi entro il 1° anno di servizio.

b) mesi 6 agli impiegati e commessi con una anzianità di servizio fra il 2° anno iniziato ed il 6° compiuto;

c) mesi 12 agli impiegati e commessi con una anzianità di servizio superiore al 6° anno.

Nel caso di cui alla lettera a) sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e metà di detta retribuzione per gli altri due.

Nel caso di cui alla lettera b) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi tre mesi e metà di detta retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi 6 sei mesi e metà di detta retribuzione per i 6 mesi successivi.

Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro cessa di diritto previa corresponsione di tutte le indennità previste dal presente contratto.

Il periodo di malattia va computato come anzianità di servizio.

Art. 32.

L'eternità di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di 6 mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si applicheranno i termini di legge.

Durante il periodo di malattia, l'azienda ha il diritto di esonerare il decorso per mezzo dei propri medici finanziari.

In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario dell'azienda, è chiamata a decidere inappellabilmente una Commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, 5, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di una delle parti.

Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della parte soccombente.

Art. 33.

In caso di iniezione di servizio per gravidanza e puerperio l'azienda conserverà il posto per un periodo di 6 mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Servizio militare.

Art. 34.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto.

L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Il personale che ha risolto il contratto per chiamata alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'azienda purché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del congedo.

La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 35.

Il personale richiamato o assimilato a sensi della legge 10 giugno 1940-N. 1181, e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione del posto e al computo nel periodo trascorso in servizio militare agli effetti dell'anzianità.

Al richiamati verranno mantenuti, limitatamente ai primi 3 mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto restando in servizio, salvo la compensazione prevista dall'art. 35 della predetta legge e successive modificazioni.

Art. 36.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati a sensi del 2° comma degli artt. 2 e 28 della legge 10 giugno 1940-N. 1181, e 653, devono porre a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a 6 mesi, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore a 6 mesi e non ad un anno, di 30 giorni se

In caso di richiamo alle armi all'inizio della ferma ordinaria, il suddito estero verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzioni durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali egli verrà considerato, di pieno diritto, come commissionario.

Missioni e trasferte.

Art. 38.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia com-

pete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impiegati, in III classe per i commessi;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto (dei normale bagaglio);

c) il rimborso delle spese di posta, di telegrafo, ed altre a esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'azienda;

d) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura giornaliera di L. 70 per gli impiegati e di L. 50 per i commessi.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie suddette verranno ridotte del 30 % quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 60 % quando consumi un solo pasto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anziché diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 18, analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 39.

Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni speciali di volta in volta.

Art. 40.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio dà luogo al pagamento delle seguenti indennità:

1) A chi non abbia famiglia né persone a carico:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impiegati, in III classe e per i commessi, seguendo la via più breve;

b) il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio normale;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile acogliere la locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza, con un massimo di 10 giorni.

2) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui conviventi:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impiegati, in III classe per i commessi, per sé e per i congiunti compresa una persona di servizio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria fissata come sopra per sé più tante mezzediarie per i congiunti compresa una persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.

Il trattamento dell'impiegato trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.

In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborserà allo stesso o ai congiunti le spese tutte previste dall'articolo precedente per il giorno nella primitiva residenza.

Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché avvenga non oltre 6 mesi dal licenziamento o dalla morte.

Art. 38.
Al personale inviato in missione temporanea in Italia com-
pete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe
per gli impiegati, in III classe per i commessi;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mo-
bile bagaglio;
c) il rimborso delle spese di posta, di telegrafo, ed altre
a esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'azienda;
d) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella
misura giornaliera di L. 70 per gli impiegati e di L. 50 per i
commessi.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori resi-
denza, le diarie sindacate verranno ridotte del 30 % quando il
dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 60 % quando
consumi un solo pasto fuori residenza.
Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria
anziché diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione,
quando però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente
la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione
quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 14.

Art. 39.
Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni spe-
ciali di volta in volta.

Art. 40.
Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio da luogo
al pagamento dalle seguenti indennità:

- 1) A chi non abbia famiglia né persone a carico:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe
per gli impiegati, in III classe e per i commessi, pagando la via
più breve;
b) il rimborso delle spese effettive sostenute per il tra-
sporto del mobilio e del bagaglio normale;
- c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un
periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile sciogliere la
locazione o far luogo a subaffitto;
- d) la diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per
il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella
nuova residenza, con un massimo di 10 giorni.

2) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui convi-
venti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe
per gli impiegati, in III classe per i commessi, per sé e per i
congiunti compresa una persona di servizio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del
mobilio e dei bagagli;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un
periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la
locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria fissata come sopra per sé più tante mezza
diarie per i congiunti compresa una persona di servizio, per i
giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla
sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.
Il trattamento all'impiegato trasferito non potrà essere infe-
riore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.
In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in
caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborserà
allo stesso o ai congiunti le spese tutte previste dall'articolo per-
cedente per il ritorno nella primitiva residenza.
Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché
avvenga non oltre 6 mesi dal licenziamento o dalla morte.

La cessazione del rapporto di impiego.

Art. 42.
La cessazione del rapporto può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per chiamata alle armi per obblighi di leva;
c) per licenziamento in tronco di cui alla lettera d) del-

Part. 5.

Art. 35.
In caso di interruzione di servizio per gravidanza e puerperio
l'azienda conserverà il posto per un periodo di 6 mesi corrispon-
dendo la retribuzione per i primi tre.
Nel caso di salterio di malattia si applicherà il trattamento
relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è
manifestata.

Art. 34.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva
porta alla risoluzione del contratto.
L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad
una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato,
con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Art. 33.
Il personale che ha risolto il contratto per chiamata alle
armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda
perché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre
sei mesi dalla data del congedo.
La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 32.
Il personale richiamato o assimilato a sensi della legge 10
giugno 1946-XVIII, n. 653, e successive modificazioni, ha diritto
alla conservazione del posto e al computo del periodo trascorso
in servizio militare agli effetti dell'anzianità.
Ai richiamati verranno mantenuti, limitatamente ai primi 3
mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto re-
stando in servizio, salvo la compensazione prevista dall'art. 35
della predetta legge e successive modificazioni.

Art. 31.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati
a sensi del 2° comma degli artt. 2 e 25 della legge 10 giugno
1946-XVIII, n. 653, devono porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni dalla
fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata
non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata
superiore ad un mese e non a 6 mesi, di 30 giorni se ha avuto
una durata superiore a 6 mesi e non ad un anno, di 90 giorni se
ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari, salvo i casi
di forza maggiore.

Art. 30.
Per i sudditi esteri la chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto, senza alcuna
corresponsione, oltre quella degli emolumenti maturati fino al
giorno della effettiva cessazione del servizio.

Art. 29.
I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel
caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di
6 mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si appliche-
ranno i termini di legge.

Art. 28.
Durante il periodo di malattia, l'azienda ha il diritto di con-
trollarne il decorso per mezzo dei propri medici finanziari.
In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario
dell'azienda, è chiamata a decidere inappellabilmente una Com-
missione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo dai primi due, in caso di mancato accordo, dal
Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di
una delle parti.
Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della
parte avvedimenti.

Art. 27.
In caso di interruzione di servizio per gravidanza e puerperio
l'azienda conserverà il posto per un periodo di 6 mesi corrispon-
dendo la retribuzione per i primi tre.

Art. 26.
Nel caso di salterio di malattia si applicherà il trattamento
relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è
manifestata.

Art. 25.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva
porta alla risoluzione del contratto.
L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad
una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato,
con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Art. 24.
Il personale che ha risolto il contratto per chiamata alle
armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda
perché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre
sei mesi dalla data del congedo.
La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 23.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati
a sensi del 2° comma degli artt. 2 e 25 della legge 10 giugno
1946-XVIII, n. 653, devono porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni dalla
fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata
non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata
superiore ad un mese e non a 6 mesi, di 30 giorni se ha avuto
una durata superiore a 6 mesi e non ad un anno, di 90 giorni se
ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari, salvo i casi
di forza maggiore.

Art. 22.
Per i sudditi esteri la chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto, senza alcuna
corresponsione, oltre quella degli emolumenti maturati fino al
giorno della effettiva cessazione del servizio.

Art. 21.
I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel
caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di
6 mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si appliche-
ranno i termini di legge.

Art. 20.
Durante il periodo di malattia, l'azienda ha il diritto di con-
trollarne il decorso per mezzo dei propri medici finanziari.
In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario
dell'azienda, è chiamata a decidere inappellabilmente una Com-
missione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo dai primi due, in caso di mancato accordo, dal
Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di
una delle parti.
Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della
parte avvedimenti.

d) per scioglimento del rapporto di lavoro in seguito a recessione disdetta da parte dell'azienda;
 e) per quiescenza, nei casi contemplati dai regolamenti aziendali di previdenza;
 f) per morte.

Art. 44.

Le dimissioni devono venire presentate col preavviso di cui agli artt. 28 e 29 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la direzione per abbreviare il termine.

Al commissario compete il pagamento degli emolumenti finiti fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà della direzione di far cessare il servizio il giorno stesso della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, pagando al dimissionario le sue competenze fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 20 anni di servizio spetta il 30 % delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinato.

Al dimissionario che abbia compiuto il 25 anni di servizio spetta il 75 % delle indennità predette.

Al commissario che abbia compiuto 25 anni di servizio e 70 anni di età spetta la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinato.

Art. 45.

Alla lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad esclusione delle indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinato, purché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

La contropartita di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di puerperio, a condizione che la risonanza avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre 6 mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 46.

A chi sia licenziato in tronco spetta la sola retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo il rimborso delle quote individuali trattante per fondo di previdenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termini di legge.

Nei confronti di chi sia licenziato in tronco resta impegnato il diritto di azione per tutte le conseguenze di ragioni e di legge.

Tale licenziamento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato al domicilio o alla residenza dallo stesso notificata all'azienda.

Art. 47.

Quando la risoluzione del rapporto avvenga di iniziativa dell'azienda ed a seguito di regolare disdetta a termini dell'art. 42 lett. d), compete all'interessato, oltre il termine di preavviso o la corrispondente indennità, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Per le retribuzioni superiori a L. 50.000 annue, sull'eccezione delle L. 50.000 la misura delle indennità di anzianità sarà calcolata sulla base di mezza mensilità anziché di una.

Superato un anno di servizio, le frazioni di anno vengono considerate per arrotondarsi.

Art. 48.

Le indennità di cui agli artt. 45-47 e 50 possono essere compilate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli atti di previdenza compiuti dall'azienda.

Ove debba effettuarsi una compensazione, questa avverrà

Art. 48.

Il termine di preavviso per la disdetta è fissato come segue:
 a) per il personale inquadrato nelle categorie I e II delle tabelle allegate;

— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 5 anni di servizio;

— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 5 e non i 10 anni di servizio;

— mesi 3 e mezzo per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio;

b) per il personale inquadrato nelle III e IV (categoria e per avvezzati):

— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 10 anni di servizio;

— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio.

Art. 49.

Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 42 lettera d) e purché siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo periodo di ferie usufruite, il dipendente avrà diritto al godimento proporzionale delle ferie o alla retribuzione relativa nel caso che le ferie stesse non possano essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 23.

Art. 50.

Nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 42 (devesi corrispondere al coniuge, ai figli o, se vivono a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affilati) la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

Art. 51.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

Il caso di contestazione sull'ammontare delle indennità la azienda dovrà corrispondere al lavoratore la somma non contestata, senza precludere la ricevuta liberatoria.

Art. 52.

Salvo per il caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento, l'azienda dovrà sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opera e della natura delle mansioni che gli erano attribuite, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Disposizioni generali di attuazione e transitorie.

Art. 53.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1953-XXI, fissato in la durata di tre anni e si intende rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo l'inquadramento delle tabelle allegate verrà effettuato assegnando ciascuno alla categoria e classe di appartenenza.

Coloro che si trovavano inquadrati nella XII classe del contratto collettivo del 1935 o in classi supplementari e che per tanto avevano raggiunto o superato il massimo della carriera prevista dal contratto stesso, verranno inquadrati nella XII classe delle tabelle allegate e verrà loro concesso in aggiunta al trattamento tabellare una maggiorazione di retribuzione nella misura uguale all'importo di uno scatto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisca aumenti di merito anche sotto forma di anticipazioni di classe, la direzione si riserva la facoltà di effettuare l'inquadramento con l'assegnazione alla classe che prevede uno stipendio immediatamente superiore a quello per-

1533

Le dimissioni devono venire presentate con preavviso in un...

Art. 43

Art. 43. Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 42 lettera d) e perché siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo periodo di ferie assunte, il dipendente avrà diritto al godimento, in proporzione delle ferie o alla retribuzione relativa in caso che le ferie stesse non possano essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 23.

Art. 44. Alla lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contratto matrimonio, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad esclusione delle indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinare, perché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

Art. 45. A chi sia licenziato in tronco spetterà la sua retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo il rimborso delle quote individuali trattenute per fondo di previdenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termini di legge.

Art. 45. Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1963. Esso ha la durata di tre anni e si intende rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di rinnovo.

Art. 46. Quando la risoluzione del rapporto avvenga di iniziativa dell'azienda ed a seguito di regolare disdetta a termini dell'art. 43 lettera d), compete all'interessato, oltre al termine di preavviso o al corrispondente indennità, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Art. 47. Le indennità di cui agli artt. 43-46 e 47 possono essere comprese nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli artt. di previdenza compresi dall'azienda.

Art. 46. Per il personale in servizio nella III e IV categoria e per i commissari: - mesi 4 per chi non abbia raggiunto l'10 anni di servizio; - mesi 2 per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio.

Art. 47. Le indennità di cui agli artt. 43-46 e 47 possono essere comprese nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli artt. di previdenza compresi dall'azienda.

Art. 48. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 48. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 49. Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

Art. 50. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 49. Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

Art. 50. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 51. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 50. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 51. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 52. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 51. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 52. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 53. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 52. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 53. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 54. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 53. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 54. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 55. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 54. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 55. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 56. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 55. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 56. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 57. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 56. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 57. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 58. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 57. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 58. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 59. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 58. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 59. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 60. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 59. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 60. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 61. La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 56.

Agli effetti degli scatti delle nuove tabelle ciascuno convertirà l'anzianità di classe maturata all'atto dell'inglobamento.

Art. 57.

Il personale assunto come impiegato e come tale inquadrato nel presente contratto, che successivamente dall'azienda dovesse essere assegnato alla produzione, sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei benefici del presente contratto e le sue retribuzioni globali non potranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle godute al momento in cui venne assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali di cui all'art. 21 sempreché l'azienda non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza da quelle contemplate dal susseguente articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo che in base al contratto 1035 era classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'inglobamento.

Qualora non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima fermo restando, in caso di difetto, come assegno ad *personam*, la eventuale eccedenza da assorbirsi con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei fondi di previdenza aziendali abbandonate dal personale per mancanza di aventi diritto saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.

I rapporti fra l'azienda ed il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inapplicabili nel loro complesso, tenendo presente la somma dei benefici che nel loro insieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali o di usi di piazza in quanto si intendono conglobate nel trattamento complessivo.

Impiegati di 1ª categoria.

(dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni min.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	16.200	1.200	1.200
2ª	3-4	17.400	1.200	1.200
3ª	5-6	18.600	1.200	1.200
4ª	7-8	19.800	1.200	1.200
5ª	9-10-11	21.000	1.200	1.200
6ª	12-13-14	22.200	1.200	1.200
7ª	15-16-17	23.400	1.200	1.200
8ª	18-19-20	24.600	1.200	1.200

Impiegati di 2ª categoria.

(dopo il compimento del 21° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni min.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	13.400	1.100	1.100
2ª	3-4	14.300	1.100	1.100
3ª	5-6	15.000	1.100	1.100
4ª	7-8	16.700	1.100	1.100
5ª	9-10-11	17.800	1.100	1.100
6ª	12-13-14	18.900	1.100	1.100
7ª	15-16-17	20.000	1.100	1.100
8ª	18-19-20	21.100	1.100	1.100
9ª	21-22-23	22.200	1.200	1.200
10ª	24-25-26	23.300	1.100	1.100
11ª	27-28-29	24.400	1.100	1.100
12ª	oltre il 29° anno	25.500	1.100	1.100

Apprendisti.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 10.250
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 12.250
 Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella al minimo del 25 %.

Impiegati di 3ª categoria.

(dopo il compimento del 21° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni min.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	11.300	1.000	1.000
2ª	3-4	12.300	1.000	1.000
3ª	5-6	13.300	1.000	1.000
4ª	7-8	14.300	1.000	1.000
5ª	9-10-11	15.300	1.000	1.000
6ª	12-13-14	16.300	1.000	1.000
7ª	15-16-17	17.300	1.000	1.000
8ª	18-19-20	18.300	1.000	1.000
9ª	21-22-23	19.300	1.000	1.000
10ª	24-25-26	20.300	1.000	1.000

essere assegnato alla produzione sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei benefici del presente contratto e le sue retribuzioni giornali non potranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle godute al momento in cui venne assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali, con le eccezioni di cui all'art. 21 sempreché l'azienda non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza di quelle contemplate dal succennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno, per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo che in base al contratto 1055 era classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'assunzione.

Qualora non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima, eventuale precedenza da accordarsi con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei fondi di previdenza aziendali abbandonate dal personale per mancanza di avvenuti diritto saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.

I rapporti fra l'azienda ed il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, tenendo presente la somma dei benefici che nel loro assieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali e di usi di piazza in quanto si intendono conglobate nel trattamento complessivo.

Impiegati di 1ª categoria

(dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni (anz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	16.200	1200
2ª	3-4	17.400	1200
3ª	5-6	18.600	1200
4ª	7-8	19.800	1200
5ª	9-10-11	21.000	1200
6ª	12-13-14	22.200	1200
7ª	15-16-17	23.400	1200
8ª	18-19-20	24.600	1200
9ª	21-22-23	25.800	1200
10ª	24-25-26	27.000	1200
11ª	27-28-29	28.200	1200
12ª	oltre il 29° anno	29.400	1200

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

Classe	Anzianità anni (anz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	13.100	1100
2ª	3-4	14.300	1100
3ª	5-6	15.500	1100
4ª	7-8	16.700	1100
5ª	9-10-11	17.900	1100
6ª	12-13-14	19.100	1100
7ª	15-16-17	20.300	1100
8ª	18-19-20	21.500	1100
9ª	21-22-23	22.700	1100
10ª	24-25-26	23.900	1100
11ª	27-28-29	25.100	1100
12ª	oltre il 29° anno	26.300	1100

Apprendisti

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 10.250
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 12.250
 Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

Impiegati di 3ª categoria

(dopo il compimento del 21° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni (anz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	11.300	1000
2ª	3-4	12.300	1000
3ª	5-6	13.300	1000
4ª	7-8	14.300	1000
5ª	9-10-11	15.300	1000
6ª	12-13-14	16.300	1000
7ª	15-16-17	17.300	1000
8ª	18-19-20	18.300	1000
9ª	21-22-23	19.300	1000
10ª	24-25-26	20.300	1000
11ª	27-28-29	21.300	1000
12ª	oltre il 29° anno	22.300	1000

Apprendisti

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 8.500
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 10.500
 Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

7992

Impiegati di 4ª categoria.

(dopo il compimento del 21º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Antichità anni inq.	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	10.000	750
2ª	3-4	10.750	750
3ª	5-6	11.500	750
4ª	7-8	12.250	750
5ª	9-10-11	13.000	750
6ª	12-13-14	13.750	750
7ª	15-16-17	14.500	750
8ª	18-19-20	15.250	750
9ª	21-22-23	16.000	750
10ª	24-25-26	16.750	750
11ª	27-28-29	17.500	750
12ª	oltre il 29º anno	18.250	750

Apprendisti.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20 %.

Commissi di cassa ed esattori.

(dopo il compimento del 21º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Antichità anni inq.	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	9.300	620
2ª	3-4	9.900	620
3ª	5-6	10.500	620
4ª	7-8	11.100	620
5ª	9-10-11	11.700	620
6ª	12-13-14	12.300	620
7ª	15-16-17	12.900	620
8ª	18-19-20	13.500	620

Commissi.

(dopo il compimento del 21º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Antichità anni inq.	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1ª	1-2	9.000	600
2ª	3-4	9.600	600
3ª	5-6	10.200	600
4ª	7-8	10.800	600
5ª	9-10-11	11.400	600
6ª	12-13-14	12.000	600
7ª	15-16-17	12.600	600
8ª	18-19-20	13.200	600
9ª	21-22-23	13.800	600
10ª	24-25-26	14.400	600
11ª	27-28-29	15.000	600
12ª	oltre il 29º anno	15.600	600

Affili commessal.

Da 14 anni compiuti a 17 anni compiuti
Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti

Indennità di famiglia.

Personale impiegatizio:
Per la moglie L. 720
Per ogni figlio sino al 18º anno di età » 480
Sempre che conviventi ed a carico.
Commissi di cassa, esattori e commissari:
Per la moglie L. 720
Per ogni figlio sino al 18º anno di età » 360
Sempre che conviventi ed a carico.

Assegni di carica.

Capi ufficio L. 1.860
Capi reparto » 930
Sempre che abbiano regolare nomina da parte della direzione.

Congedi al personale.

Impiegati.
a) giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 2º anno iniziato al 5º compiuto;
b) giorni 21 (tre settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dal 6º anno iniziato al 10º anno compiuto;
c) giorni 30 per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dall'11º anno iniziato in avanti, con un minimo di giorni 30 per i capi ufficio.

Commissi.

a) giorni 10 per i commissi con anzianità di servizio effet-

Classe	Anzianità anni lavor.	Stipendio annuo Lire	8-atti Lire
1 ^a	1-2	10.000	620
2 ^a	3-4	10.750	620
3 ^a	5-6	11.500	620
4 ^a	7-8	12.250	620
5 ^a	9-10-11	13.000	620
6 ^a	12-13-14	13.750	620
7 ^a	15-16-17	14.500	620
8 ^a	18-19-20	15.250	620
9 ^a	21-22-23	16.000	620
10 ^a	24-25-26	16.750	620
11 ^a	27-28-29	17.500	620
12 ^a	oltre il 29 ^o anno	18.250	620

Apprendisti.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 7.500
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 8.900
 Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20%.

Commissi di cassa ed esattori.
 (dopo il compimento del 21^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni lavor.	Stipendio annuo Lire	8-atti Lire
1 ^a	1-2	9.300	620
2 ^a	3-4	9.920	620
3 ^a	5-6	10.540	620
4 ^a	7-8	11.160	620
5 ^a	9-10-11	11.780	620
6 ^a	12-13-14	12.400	620
7 ^a	15-16-17	13.020	620
8 ^a	18-19-20	13.640	620
9 ^a	21-22-23	14.260	620
10 ^a	24-25-26	14.880	620
11 ^a	27-28-29	15.500	620
12 ^a	oltre il 29 ^o anno	16.120	620

Classe	Anzianità anni lavor.	Stipendio annuo Lire	8-atti Lire
1 ^a	1-2	9.000	600
2 ^a	3-4	9.600	600
3 ^a	5-6	10.200	600
4 ^a	7-8	10.800	600
5 ^a	9-10-11	11.400	600
6 ^a	12-13-14	12.000	600
7 ^a	15-16-17	12.600	600
8 ^a	18-19-20	13.200	600
9 ^a	21-22-23	13.800	600
10 ^a	24-25-26	14.400	600
11 ^a	27-28-29	15.000	600
12 ^a	oltre il 29 ^o anno	15.600	600

Atto commissi.

Da 14 anni compiuti a 17 anni compiuti L. 6.300
 Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 6.750
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 7.200

Indennità di famiglia.

Personale impiegatizio:
 Per la moglie L. 720
 Per ogni figlio sino al 18^o anno di età L. 480
 Sempre che conviventi ed a carico.
 Commissi di cassa, esattori e commissi:
 Per la moglie L. 720
 Per ogni figlio sino al 18^o anno di età L. 360
 Sempre che conviventi ed a carico.

Assegni di ufficio.

Capi ufficio L. 1.850
 Capi reparto L. 930
 Sempre che abbiano regolare nomina da parte della direzione.

Congedi al personale.

Impiegati:
 a) giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 2^o anno iniziato al 5^o compiuto;
 b) giorni 21 (tre settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dal 6^o anno iniziato al 10^o anno compiuto;
 c) giorni 30 per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dall'11^o anno iniziato in avanti;
 con un minimo di giorni 30 per i capi ufficio.

Commissi.

a) giorni 10 per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 2^o anno iniziato al 5^o anno compiuto;
 b) giorni 14 (due settimane) per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 6^o anno iniziato al 10^o anno compiuto;
 c) giorni 21 (tre settimane) per i commissi con anzianità di servizio effettivo dall'11^o anno iniziato al 20^o anno compiuto;
 d) giorni 25 per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 20^o anno compiuto in avanti.

Gli impiegati ed i commessi assunti durante il primo quadrimestre dell'anno e dopo almeno 6 mesi di servizio, usufruiranno, nel corso dell'anno, di un congedo rispettivamente di 10 giorni e di una settimana.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

per delegato:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione: **Leopoldo Paoloni.**

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'Agenzia Generale di Roma dell'Assicuratrice Italiana le organizzazioni stipulanti fanno seguire il presente verbale da considerarsi come sua parte integrante ed inscindibile:

1) L'Azienda accetta le seguenti raccomandazioni: a) che ove esistano casi di particolare considerazione agli effetti del passaggio a categorie superiori, fermo restando l'inquadramento della effettività in base alle norme dell'art. 6, non si manchino di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;

b) che ai posti restati vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si renda meritevole;

c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.

2) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

per delegato:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione: **Leopoldo Paoloni.**

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

R. Ispettorato corporativo - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1936, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 1551, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1943

L'ispettore generale: **Ing. G. Mascardi.**

4078 (A pagamento).

AVVISO

Con verbale in data 11 febbraio 1943, depositato in 4500 pubblico a registro del cav. uff. dott. Rasal Guidi, notato in Roma, in data 10 marzo 1943, il Consiglio di amministrazione della Società "Verbanca" società per azioni, con sede in Roma, via Fratino n. 19, dopo avere stabilito gli incarichi, oltre quelli previsti dalla legge, spettanti al presidente, preso atto che i signori Cesare Nai e dott. Bruno Leo Polacco sono stati dalla assemblea degli azionisti confermati amministratori delegati della società, lo pare stabilito che al comm. rag. Cesare Nai è riservato rispettivamente la direzione dell'Ufficio di Roma e al dott. Bruno Leo Polacco la direzione dell'Ufficio di Milano, fermo restando le

necessità della accensione di un conto corrente in una banca di Milano, per i servizi di quell'ufficio, i movimenti di detto conto saranno effettuati con la sua firma del dott. Bruno Leo Polacco, il quale sarà tenuto a comunicare mensilmente alla Direzione della società a Roma i movimenti effettuati.

E' stato conferito altresì al consigliere di amministrazione comun. Felice Prina Barchi procura per la ordinaria amministrazione, compresa la firma per gli atti ad essa inerenti, ed al sig. Clamor Nai procura per la ordinaria amministrazione della filiale di Milano, compreso la firma per gli atti ad essa inerenti.

Dott. Rasal Guidi, notaio.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 6 marzo 1943-XXI, annotato al n. 127-10 del registro società, inserto nel fascicolo n. 13740.

1985 (A pagamento).

Il cancelliere: **Boreoni.**

Direzione N. 7570

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro,

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato Corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 1551;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data

20 ottobre 1935-XIV, n. 9541/405;

Ordina:

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio Annuario Legali della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 27 febbraio 1943-XXI

Il Prefetto.

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà

L'anno millesessantatruantadue-ventunesimo il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista delle Imprese Assicuratrici rappresentata per delegato dal prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende di assicurazione rappresentata per delegato dal fascista geom. Leopoldo Paoloni assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale che presta servizio presso la sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale le cui prestazioni sono semplicemente di mano d'opera operata, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti con detto personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1936, n. 1150, né al personale soggetto alla produzione compresa quello aspettivo contemplato dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese e produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1938-XVI.

Assunzione del personale.

Art. 2.

Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legislative e contrattuali in vigore.

4991

Il delegato interprovinciale di Roma
Nella Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici:
Giorgio Ugo Ugolini.

per delega:
Il reggente del Sindacato provinciale di Roma
della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione:
Leopoldo Paoloni.

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'Agenzia Generale di Roma dell'Assicuratrice Italiana le organizzazioni stipulanti fanno seguire il presente verbale da considerarsi come una parte integrante ed inscindibile:
L'Azienda accetta le seguenti raccomandazioni:
a) che ove esistano casi di particolare considerazione agli effetti del passaggio a categorie superiori, fermo restando il inquadramento della effettuari, in base alle norme dell'art. 6, non si manchì di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;

b) che ai posti residui vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si renda meritevole;

c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e semprechè non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.

Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma
della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici:
Giorgio Ugo Ugolini.

per delega:
Il reggente del Sindacato provinciale di Roma
della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione:
Leopoldo Paoloni.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
R. Ispettorato corporativo - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1943-XVI
L'ispettore generale: ing. G. Mascardi.

1078 (A. pagamento).

AVVISO
Con verbale in data 21 febbraio 1943, depositato in atto pubblico a luglio del cav. uff. dott. Raoul Guidi, notato in Roma, in data 10 marzo 1943, il Consiglio di amministrazione della *Società Verbana* società per azioni, con sede in Roma, via Frattina num. 10, dopo avere stabilito gli incarichi, oltre quelli previsti dalla legge, spettanti al presidente, preso atto che i signori Cesare Nai e dott. Bruno Leo Polacco sono stati dalla assemblea degli azionisti confermati amministratori delegati della società, ha pure stabilito che al comm. rag. Cesare Nai è riservata rispettivamente la direzione dell'Ufficio di Roma e al dott. Bruno Leo Polacco la direzione dell'Ufficio di Milano, fermo restando le altre facoltà previste dallo statuto sociale.

Inoltre il Consiglio ha deciso che tutti i movimenti di conto corrente, con banche ed uffici postali, vengano effettuati con le sole firme del presidente march. Costantino Intrazi, o del comm. dott. Cesare Nai, amministratore delegato, unitamente o separatamente, con facoltà anche, sempre congiuntamente o disgiuntamente, di incassare somme, titoli, valori di qualsiasi natura, da chiunque e per qualsiasi titolo, rilasciando quietanza e discarico da ogni responsabilità, emettere effetti cambiari, girarli, cambiare assegni e riscuotere il controvalore. Qualora si riscontrasse la

Il stato conflitto alla 3 al consigliere di amministrazione comm. Federico Emma Berchet procura per la ordinaria amministrazione, compresa la firma per gli atti ad esso inerenti, ed al sig. Clamor Nai procura per la ordinaria amministrazione della filiale di Milano, compreso la firma per gli atti ad esso inerenti.
Dott. Raoul Guidi, notaio.
Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 6 marzo 1943-XXI, annotato al n. 127-9 del registro società, inserito nel fascicolo n. 137-90.

485 (A. pagamento).
Ditt. N. 759.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato Corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data 20 ottobre 1935-XIV, n. 9831/454;

Ordino:
a) tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio Annuario legale della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.
Roma, 27 febbraio 1943-XXI

Il Prefetto.

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà

L'anno milionovecentoquarantadue-ventunesimo il giorno dieotto del mese di dicembre in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista delle Imprese Assicuratrici rappresentata per delega dal prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende di assicurazione rappresentata per delega dal fascista geom. Leopoldo Paoloni assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo si applica a tutto il personale che presta servizio presso la sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera (operai, guardie notturne, personale di fatica, ecc.). I rapporti con detto personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1139, né al personale addeito alla produzione compreso quello rispettivo contemplato dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra Imprese e produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1938-XVI.

Art. 2.
Assunzione del personale.

Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legislative e contrattuali in vigore.

Art. 3.
Per l'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 1, 1° capoverso, della legge 13 novembre 1924, n. 1825.

L'età minima per l'assunzione è di anni 17 per gli impiegati, di anni 21 per i commessi, e di anni 14 per gli aiuto commessi.

I requisiti di capacità ed idoneità per la assegnazione del personale alle varie mansioni di ufficio sono determinati dalla Azienda a suo giudizio.

1991

Art. 4.

All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà all'interessato per iscritto:

- a) il giorno in cui verrà iniziato il servizio;
 - b) la misura della retribuzione durante il periodo di prova.
- Tale retribuzione non può essere inferiore al 70% di quella indicata alla 1ª classe della tabella della categoria di assegnazione.

Periodo di prova.**Art. 5.**

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Trascorso il periodo di prova, al personale mantenuto in servizio, l'Azienda comunicherà per iscritto le basi del suo inquadramento.

Il periodo di prova seguito da conferma va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Inquadramento.**Art. 6.**

Il personale di nuova assunzione viene inquadrato nelle diverse categorie nel modo seguente:

- A) Cat. 1ª: Personale con laurea o titolo equipollente.
- Cat. 2ª: Personale con licenza di Scuola Media Superiore (Liceo, Tecnico, Liceo, abilitazione all'insegnamento elementare, o titolo equipollente).
- Cat. 3ª: Personale con licenza di Scuola Media Inferiore (tecnica, ginnasiale, o titolo equipollente).
- Cat. 4ª: Personale sprovvisto del titolo di studio richiesti per altre categorie.
- B) Categoria commessi di cassa e Esattori, Commessi e Aiuto commessi.

Attribuzioni e doveri del personale.**Art. 7.**

Il personale ha il dovere di dare all'Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'Azienda stessa e le norme del presente contratto.

Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate d'ufficio e di svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda e comunque incompatibile con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.**Art. 8.**

Le disposizioni disciplinari sono:

- a) il rimprovero dato verbalmente dalla Direzione;
- b) il biasimo infuso per iscritto dalla Direzione;
- c) la sospensione dal solo servizio o dal servizio e dallo stipendio per un tempo non superiore a 15 giorni;
- d) il licenziamento in tronco.

Art. 9.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, ad esclusione del rimprovero verbale e del licenziamento in tronco, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà deliberata solo dopo adde le discolpe della parte interessata.

Le discolpe dovranno in ogni caso essere presentate entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate discolpe da parte dell'interessato, l'Azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Art. 10.

Il licenziamento in tronco, di cui alla lettera d) dell'art. 8, si applica per una mancanza così grave che non consenta la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Nel caso di condanna per reato penale con pena restrittiva della libertà personale e in facoltà della Direzione, quando le circostanze lo giustificano, di applicare il licenziamento a termini dell'art. 8, lettera d), in caso di assoluzione, che non sia per non aver commesso il fatto, e in facoltà della Direzione di provvedere in via disciplinare, osservando le disposizioni del precedente art. 9.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del provvedimento disciplinare, venga deliberata la risoluzione del rapporto, questo avrà effetto dalla data della eventuale sospensione di cui al primo comma del presente articolo.

Quando la Direzione ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impiegato non subirà perdita di anzianità e percepirà gli assegni trattenutigli, nonché gli aumenti maturati, con detrazione di quanto gli fosse stato eventualmente corrisposto come assegno alimentare.

Art. 12.

Gli apprezzamenti lavorativi saranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta all'anno, agli interessati, per loro ammonimento, e perché essi possano presentare eventuali giustificazioni.

Orario.**Art. 13.**

L'orario normale di lavoro è fissato in 41 ore settimanali per il personale impiegato ed in 47 ore settimanali per i commessi ed aiuto commessi.

Nelle giornate di sabato l'orario di lavoro è limitato ad ore 3 1/2 per gli impiegati e ad ore 4 1/2 per i commessi e dovrà avere termine non oltre le ore 13.

Detto orario di lavoro viene ripartito con turni determinati dall'Azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.**Art. 14.**

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento dell'orario normale, saranno compensate con la paga oraria, la quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (un dodicesimo della retribuzione annua) da ciascuno percipito per il divisore 170 per quanto riguarda gli impiegati e 200 per quanto riguarda i commessi, maggiorato del 20%.

Art. 15.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non detto a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopra indicati con la maggiorazione del 25% anziché del 20%.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, dà diritto a chi lo compie, oltre alla corrispondenza del 25% della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 16.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a mancati o errati compensi per prestazioni di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corrispondenza del compenso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato in apposito registro con la firma del superiore diretto e del lavoratore.

Festiva.

Art. 5.

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Trascorso il periodo di prova, al personale mantenuto in servizio, l'Azienda comunicherà per iscritto le basi del suo inquadramento.

Il periodo di prova seguito da conferma va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Inquadramento.

Art. 6.

Il personale di nuova assunzione viene inquadrato nelle diverse categorie nel modo seguente:

- a) Cat. 1: Personale con laurea o titolo equipollente.
- Cat. 2: Personale con licenza di Scuola Media Superiore (Istituto Tecnico, Liceo), abilitazione all'insegnamento elementare, o titolo equipollente.
- Cat. 3: Personale con licenza di Scuola Media Inferiore (tecnico, ginnasiale, o titolo equipollente).
- Cat. 4: Personale sprovvisto del titolo di studio richiesti per altre categorie.

b) Categoria commessi di cassa e Esattori, Commessi e Aiuti commessi.

Attribuzioni e doveri del personale.

Art. 7.

Il personale ha il dovere di dare all'Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'Azienda stessa e le norme del presente contratto.

Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate d'ufficio e di svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda e comunque incompatibile con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.

Art. 8.

Le disposizioni disciplinari sono:

- a) il rimprovero dato verbalmente dalla Direzione;
- b) il biasimo infitto per iscritto dalla Direzione;
- c) la sospensione dal solo servizio o dal servizio e dallo stipendio per un tempo non superiore a 15 giorni;
- d) il licenziamento in tronco.

Art. 9.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, ad esclusione del rimprovero verbale e del licenziamento in tronco, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà deliberata solo dopo udite le discolpe della parte interessata.

Le discolpe dovranno in ogni caso essere presentate entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate discolpe da parte dell'interessato, l'Azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Art. 10.

Il licenziamento in tronco, di cui alla lettera d) dell'art. 8, si applica per una mancanza così grave che non consente la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Tanto in caso di sospensione, quanto in caso di licenziamento in tronco, il provvedimento dovrà essere subito reso noto dall'Azienda alla propria Organizzazione che provvederà a comunicarlo alla collaterale Organizzazione dei Lavoratori.

Art. 11.

Quando un dipendente dell'Azienda venga sottoposto a procedimento penale, la Direzione determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio e dallo stipendio.

zione del rapporto, questa avrà corso.

sospensione di cui al primo comma del presente articolo. Quando la Direzione ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impiegato non subirà perdita di anzianità e percepirà gli assegni trattenutigli, nonché gli aumenti maturati, con detrazione di quanto gli fosse stato eventualmente corrisposto come assegno alimentare.

Art. 12.

Gli apprezzamenti favorevoli soranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta all'anno, agli interessati, per loro ammonimento, e perché essi possano presentare eventuali giustificazioni.

Orario.

Art. 13.

L'orario normale di lavoro è fissato in 37 ore settimanali per il personale impiegato ed in 37 ore settimanali per i commessi ed altro personale.

Nelle giornate di sabato l'orario di lavoro è limitato ad ore 2 1/2 per gli impiegati e ad ore 1 1/2 per i commessi e dovrà avere termine non oltre le ore 13.

Detto orario di lavoro viene ripartito con orari determinati dall'Azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.

Art. 14.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento dell'orario normale, saranno compensate con la paga oraria, la quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (con deduzione della retribuzione annuale) da ciascuno periodo per il diviso 129 per quanto riguarda i commessi, maggiorato del 10% per quanto riguarda i commessi, maggiorato del 10%.

Art. 15.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopra indicati con la maggiorazione del 25% anziché del 20%.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, dà diritto a chi lo compie, oltre alla corrispondenza del 25% della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 16.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a mancati o errati compensi per prestazione di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corrispondenza del compenso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato in apposito registro con la firma del superiore diretto e del lavoratore.

Festività.

Art. 17.

Saranno osservate le festività e semi-festività previste dal contratto collettivo di lavoro 10 luglio 1937-XV stipulato dalle Federazioni nazionali di categoria e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1937-XV, n. 169, parte II, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 31 agosto 1937-XV, fascicolo 139, allegato n. 1187, nonché dal contratto integrativo per la provincia di Roma in data 14 luglio 1937-XV.

Retrattazioni.

La retribuzione minima del personale è costituita da:
a) stipendio come da allegate tabelle;
b) ogni altro eventuale assegno o provento o carattere contrattativo e di annunziario determinato, esclusa la quota attribuita al rimborso spese e la indennità di rischio;
c) gratificazione di Natale nella misura di un dodicesimo di quanto previsto dai precedenti punti a) e b).
La gratificazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1935-XVII.

Art. 19.

Gli stipendi di cui alle tabelle accluse, o quelli in atto, saranno corrisposti in 12 rate.
Tutte le retribuzioni sono al lordo della imposta di ricchezza mobile e sono soggette a trattamento per i contribuenti di legge o contrattuali.

Anticipo - Previdenza - Anzianità di merito.

Art. 20.

L'anzianità decorre dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21.

Al personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità convenzionali:
a) anzianità di iscrizione al P.N.E., anteriormente alla Marcia su Roma, di sensi del contratto confederale del 21 aprile 1935-XII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1935-XII, parte II), e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 31 agosto 1935-XII, fase 2-3, allegato n. 547) e successiva modificazione del 10 luglio 1935-XIII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1935-XIII, n. 205, parte II) e per intero nell'allegato n. 776 al fasc. 127 in data 31 agosto 1935-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni);
b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia al valore o di croce di guerra al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;
c) il 100% del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1915-18, nella campagna in A. O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai sei mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.
E' ammesso il cumulo delle predette anzianità convenzionali.
Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità o per merito, quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
La decorrenza delle anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dal 1° gennaio più prossimo al compimento del periodo di prova.

Art. 23.

Nei riguardi di quelli tra gli appartenenti al personale che se ne rendono meritevoli, la Direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati dalle tabelle organiche.
Le maggiorazioni di stipendio così concesse, possono, a criterio discrezionale della Direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale, venire assorbite in tutto o in parte.

Nel determinare, in base ai titoli di studio, l'appartenenza ad una delle singole categorie, si terrà conto anche dei titoli di studio conseguiti durante la prestazione del servizio. In tal caso il passaggio avverrà assegnando l'interessato alla classe della nuova categoria per la quale sia assegnata una retribuzione immediatamente superiore a quella spettante di diritto nella categoria e classe di provenienza.

L'anzianità di scatto maturata nella classe e nella categoria di provenienza verrà mantenuta nella nuova classe e categoria di assegnazione.

Art. 24.

Quando l'impiegato sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impiegato avente grado di capo ufficio o capo reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, ha diritto all'eventuale indennità di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione superi i 12 mesi escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplenza, rimanendo sempre riservata all'azienda la facoltà di qualunque promozione di categoria.

Assenze e congedi.

Art. 25.

Sono accorciati, nel corso di ogni anno, normalmente dal 1° aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza la cui durata risulta da apposite tabelle allegate al presente contratto.
Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semifestivi.

Art. 26.

La Direzione può richiamare l'assente, prima del termine del congedo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese incontrate per fatto dell'anticipato ritorno.

La Direzione, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai 5 giorni consecutivi.

Il frazionamento del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Data la natura del riposo annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La Direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata in ordine di anzianità di servizio compatibilmente con le esigenze del lavoro d'ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La Direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, permessi di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restando in facoltà della Direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustificano la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto al congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari per lo svolgimento dei doveri derivanti dalle cariche stesse.

3) quanto previsto dai precedenti punti a) e b).
La graduazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1956-XVII.

Art. 19
Gli stipendi di cui alle tabelle annessi, o quelli in atto, saranno corrisposti in 12 rate.
Tutte le retribuzioni sono al lordo della imposta di ricerca e indole e sono soggette a trattenuta per i contributi di legge e contrattuali.

Anzianità - Pensioni e Rendimenti di merito.
Art. 20
L'anzianità decorre dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21
Al personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità convenzionali:

a) anzianità di iscrizione al P.S.F. anteriormente alla Marina di Roma, ai sensi del contratto confederale del 21 aprile 1946-XII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1948-XII, parte II, e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 31 agosto 1948-XII, fase 105, allegato n. 597) e successiva modificazione del 10 luglio 1955-XIII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1955-XIII, n. 203, parte II e per intero nell'allegato n. 276 al fasc. 127 in data 31 agosto 1955-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni);

b) un anno in cittadini italiani decretati di mediazione al valore di croce di guerra al valor militare, ai mutilati col valore di guerra o per la causa fascista;
c) il 100% del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1943-48, nella campagna in A. O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai sei mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.
E' ammesso il cumulo delle predette anzianità convenzionali.
Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Art. 22
Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità o per merito. Quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegata al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
La decorrenza delle anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dal 1° gennaio più prossimo al compimento del periodo di prova.

Art. 23
Nel riguardi di quelli tra gli appartenenti al personale che se ne rendono meritevoli, la Direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati dalle tabelle organiche.
Le maggiorazioni di stipendio così concesse, possono, a criterio discrezionale della Direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale, venire assorbite in tutto o in parte in occasione dei successivi passaggi dell'impiegato, impiegata o commesso, a classi più elevate delle tabelle organiche.

Parimenti la Direzione può assegnare ad una categoria della tabella organica superiore a quella cui ciascuno appartiene di diritto, quelli tra gli appartenenti al personale che riconosca meritevoli in considerazione delle particolari attitudini, della diligenza ed assiduità, nonché della capacità di cui essi abbiano dato effettiva prova anche eventualmente nella sostituzione di impiegati inquadrati in detta categoria superiore.

Art. 24
Quando l'impiegato sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impiegato avente grado di capo ufficio o capo reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, ha diritto all'eventuale inasprimento di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione superi i 12 mesi escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplenza, rimanendo sempre riservata all'azienda la facoltà di qualunque promozione di categoria.

Aziende e congedi
Art. 25
Sono accordati, nel corso di ogni anno, normalmente dal 1° aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza la cui durata risulta da apposite tabelle allegata al presente contratto. Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e non festivi.

Art. 26
La Direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto ad interessi al rimborso di tutte le spese incontrate nel fatto dell'anticipato ritorno.

La Direzione, soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni 20 consecutivi. Il frazionamento del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Dato la natura del riposo annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Art. 27
La Direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata in ordine di anzianità di servizio compatibilmente con le esigenze del lavoro d'ufficio.

Art. 28
A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29
La Direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, permessi di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restando in facoltà della Direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustificano la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto al congedo ordinario.
Art. 30
Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari per lo svolgimento dei doveri derivanti dalle cariche stesse.

Malattia
Art. 31
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia l'azienda conserverà il posto per il periodo di:

a) mesi tre agli impiegati e commessi entro il primo anno di servizio;
b) mesi sei agli impiegati e commessi con una anzianità di servizio fra il secondo anno iniziato ed il sesto compiuto;

c) mesi dodici agli impiegati e commessi con una anzianità di servizio superiore ai sei anni.

Nel caso in cui alla lettera a) sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e metà di detta retribuzione per gli altri due.

Nel caso di cui alla lettera b) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi tre mesi e metà di detta retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di detta retribuzione per i sei mesi successivi.

Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro cessa di diritto previa corrispondenza di tutte le indennità previste dal presente contratto.

Il periodo di malattia va computato come anzianità di servizio.

Art. 32.

I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di sei mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si applicheranno i termini di legge.

Durante il periodo di malattia, l'Azienda ha il diritto di controllare il decorso per mezzo dei propri medici fiduciari.

In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario dell'Azienda, è chiamata a decidere inappellabilmente una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, e, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di una delle parti.

Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della parte soccombente.

Art. 33.

In caso di interruzione del servizio per gravidanza e parto l'Azienda conserverà il posto per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre mesi.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Servizio militare.

Art. 34.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto.

L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Il personale che ha risolto il contratto per chiamato alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda purché ha domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del congedo.

La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 35.

Il personale richiamato o assiliato a sensi della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 563, e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione del posto e al computo del periodo trascorso in servizio militare agli effetti della anzianità.

Al richiamato verranno mantenuti, limitatamente ai primi tre mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbe goduto restando in servizio, salvo la compensazione prevista all'art. 35 della precitata legge e successive modificazioni.

Art. 36.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assiliati a sensi del 2° comma degli articoli 2 e 28 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 563, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore a 1 mese e non a 6 mesi, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

In caso di richiamo alle armi all'inizio della ferma ordinaria, il suddito estero verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzioni durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali egli verrà considerato, in pieno diritto, come dimissionario.

Missioni e trasferimenti.

Art. 38.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese di posta, di telegrafo ed altre fatte in esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'Azienda;

d) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura giornaliera di L. 70 per gli impiegati e di L. 50 per i commessi.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie andranno versate ridotte del 30 per cento quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 60 per cento quando consumi un solo pasto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anche d'ora in ora per il giorno in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 15; analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 39.

Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni speciali di volta in volta.

Art. 40.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio dà luogo al pagamento delle seguenti indennità:

1) A chi non abbia famiglia né persone a carico:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi, seguen- do la via più breve;

b) il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio normale;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con massimo di 10 giorni.

2) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui conviventi:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza per i commessi, per sé e per i congiunti compresi una persona di servizio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli;

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;

d) la diaria fissata come sopra per sé, più tante mezzediarie per i congiunti, compresa una persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.

Il trattamento dell'impiegato trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.

In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborserà allo stesso o ai congiunti le spese tutte previste dall'articolo precedente per il ritorno nella primitiva residenza.

Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché avvenga non oltre sei mesi dal licenziamento o dalla morte.

borazione per i primi tre mesi e metà di detta retribuzione per i tre mesi successivi.
Nel caso di cui alla lettera c), sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di detta retribuzione per i sei mesi successivi.
Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro cessa di diritto previo corresponsione di tutte le indennità previste dal presente contratto.
Il periodo di malattia va computato come anzianità di servizio.

Art. 33.
I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di sei mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si applicheranno i termini di legge.
Durante il periodo di malattia, l'Azienda ha il diritto di controllare il decorso per mezzo del proprio medico filiare dell'Azienda, e chiamata a decidere inappellabilmente una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, e, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici a richiesta di una delle parti.
Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della parte soccombente.

Art. 33.
In caso di interruzione del servizio per gravidanza e parto l'Azienda conserverà il posto per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre mesi.
Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza del giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Art. 34.
Servizio militare.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto.
L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.
Il personale che ha risolto il contratto per chiamata alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda purché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del congedo.
La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 35.
Il personale richiamato o assorbito a sensi della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione del posto e al computo del periodo trascorso in servizio militare agli effetti della anzianità.
Ai richiamati verranno mantenuti, limitatamente ai primi tre mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto restando in servizio, salvo la compensazione prevista all'art. 35 della precitata legge e successive modificazioni.

Art. 36.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilatati a sensi del 2° comma degli articoli 2 e 28 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore a 1 mese e non a 6 mesi, di 20 giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 37.
Per i sudditi esteri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto, senza alcuna corresponsione, oltre quella degli emolumenti maturati fino al giorno della effettiva cessazione del servizio.

Art. 38.
Al personale ibitalo in missione temporanea in Italia compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del materiale bagaglio;
c) il rimborso delle spese di posta di telegrammi ed altre fatte in esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'Azienda;
d) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella missione giornaliera di L. 70 per gli impiegati e di L. 50 per i commessi.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie suddette verranno ridotte del 50 per cento quando il dipendente consumi due posti fuori residenza e del 70 per cento quando consumi un solo posto fuori residenza.
Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anziché diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 39.
Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni speciali di volta in volta.

Art. 40.
Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio dà luogo al pagamento delle seguenti indennità:
1) A chi non abbia famiglia né persone a carico:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi, seguendo la via più breve;
b) il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio normale;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;
d) la diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con massimo di 10 giorni.

2) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui conviventi:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza per i commessi, per sé e per i congiunti compresi una persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto;
d) la diaria fissa come sopra per sé, più tante mezzedi diarie per i congiunti, compresi una persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.
Il trattamento dell'impiegato trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.
In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborserà allo stesso o ai congiunti le spese tutte previste dall'articolo precedente per il ritorno nella primitiva residenza.
Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché avvenga non oltre sei mesi dal licenziamento o dalla morte.
Cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 42.
La cessazione del rapporto può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per chiamata alle armi per obblighi di leva;
c) per il licenziamento in tronco di cui alla lettera d) dell'art. 8;

Art. 43.
Per i sudditi esteri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto, senza alcuna corresponsione, oltre quella degli emolumenti maturati fino al giorno della effettiva cessazione del servizio.

d) per scioglimento del rapporto di lavoro in seguito a regolare dimissioni da parte dell'Azienda;
e) per quiescenza, nei casi contemplati dai regolamenti aziendali di previdenza;
f) per morte.

Art. 43.

Le dimissioni devono essere presentate col preavviso di cui agli articoli 48 e 49 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la Direzione per abbreviare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento degli emolumenti tutti fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà della Direzione di far cessare il servizio il giorno stesso della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi giorno, entro la scadenza del preavviso, pagando al dimissionario le sue competenze fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 20 anni di servizio spetta il 50 per cento delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinare.

Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio spetta il 75 per cento delle indennità predette.

Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio e 60 anni di età spetta la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinare.

Art. 44.

Alla lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad esclusione della indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinare, purché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 45.

A chi sia licenziato in tronco spetta la sola retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo il rimborso delle quote individuali trattenute per fondo di previdenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termini di legge.

Nei confronti di chi sia licenziato in tronco resta imputabile ogni diritto dell'Azienda per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

Tale licenziamento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato al domicilio o alla residenza dello stesso notificata all'Azienda.

Art. 46.

Quando la risoluzione del rapporto avvenga di iniziativa dell'Azienda ed a seguito di regolare disdetta a termini dell'art. 42, lettera d), compete all'interessato, oltre il termine di preavviso o la corrispondente indennità, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Per le retribuzioni superiori a L. 20.000 annue, sull'eccedenza delle L. 20.000 la misura delle indennità di anzianità sarà calcolata sulla base di mezza mensilità anziché di una.

Superato un anno di servizio le frazioni di anno vengono considerate per dodicesimi.

Art. 47.

Le indennità di cui agli articoli 43, 46 e 50 possono essere compensate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con

Art. 48.

Il termine di preavviso per la disdetta è fissato come segue:
a) per il personale inquadrato nelle categorie 1^a e 2^a delle tabelle allegate;

— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 5 anni di servizio;
— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 5 anni e non i 10 anni di servizio;

— mesi 2 e mezzo per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio;

b) per il personale inquadrato nella 3^a e 4^a categoria e per i commessi:

— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 10 anni di servizio;
— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio.

Art. 49.

Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 42, lett. d) e purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo periodo di ferie usufruite, il dipendente avrà diritto al godimento proporzionale delle ferie o alla retribuzione relativa nel caso che le ferie stesse non possano essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 23.

Art. 50.

Nel caso di cui alla lettera f) dell'art. 27 devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affiliati la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità costitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel 1° comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

Art. 51.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle indennità l'Azienda dovrà corrispondere al lavoratore la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

Art. 52.

Sia nel caso di dimissioni, come per il caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opera e della natura delle mansioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi constatazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Disposizioni generali di attuazione e transitorie.

Art. 53.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1933-XVI. Esso ha la durata di tre anni e si intende rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo l'inquadramento delle tabelle allegate verrà effettuato assegnando ciascuno alla categoria e classe di appartenenza.

Coloro che si trovavano inquadrati nella XIII classe del contratto collettivo del 1933, in classi supplementari e che pertanto avevano raggiunto o superato il massimo della carriera prevista dal contratto stesso, verranno inquadrati nella XII classe delle tabelle allegate e verrà loro concessa in aggiunta al trattamento tabellare una maggiorazione di retribuzione nella misura uguale all'importo di uno scatto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisca aumenti di merito anche sotto forma di anticipazioni di classe, la Direzione si riserva la facoltà di effettuare l'inquadramento con l'assegnazione alla classe che

Art. 43.
 Le dimissioni devono essere presentate col preavviso di cui agli articoli 45 e 46 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la Direzione per abbreviare il termine.
 Al dimissionario compete il pagamento degli emolumenti tutti fino alla scadenza del preavviso.
 E' in facoltà della Direzione di far cessare il servizio il giorno stesso della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi giorno, entro la scadenza del preavviso, pagando al dimissionario le sue competenze fino alla scadenza stessa.
 Al dimissionario che abbia compiuto i 20 anni di servizio spetta il 50 per cento delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinare.
 Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio spetta il 75 per cento delle indennità predette.
 Al dimissionario che abbia compiuto 35 anni di servizio e 60 anni di età spetta la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinare.

Art. 44.
 Alla lavoratrice che intende risolvere il rapporto di lavoro per contratto matrimoniale, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad esclusione della indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinare, purché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.
 La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.
 Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di parto, a condizione che la risoluzione avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo la fine della gravidanza.
 La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 45.
 A chi sia licenziato in tronco spetta la sola retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo il rimborso delle quote individuali trattenute per fondo di previdenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termini di legge.
 Nei confronti di chi sia licenziato in tronco resta impregiudicato ogni diritto dell'Azienda per tutte le conseguenze di ragione e di legge.
 Tale licenziamento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato al domicilio o alla residenza dello stesso notificato all'Azienda.

Art. 46.
 Quando sia risoluzione del rapporto avvenga di iniziativa dell'Azienda ed a seguito di regolare disdetta a termini dell'art. 43, lettera d), compete all'interessato, oltre il termine di preavviso o la corrispondente indennità, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.
 Per le retribuzioni superiori a L. 50.000 annue, sull'eccezione delle L. 50.000 la misura delle indennità di anzianità sarà calcolata sulla base di mezza mensilità anche di una.
 Superato un anno di servizio le frazioni di anno vengono compensate per dodicesimi.

Art. 47.
 Le indennità di cui agli articoli 43, 46 e 50 possono essere compensate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli atti di previdenza compiuti dall'Azienda.

Ove debba effettuarsi una compensazione, questa avverrà solo nei confronti delle spettanze costituite a favore di ciascuno mediante contributi della Azienda, conteggiate, nel caso di polizze di assicurazione e simili, secondo il valore di riscatto rappresentato dalle polizze in corso al momento del licenziamento, nel caso di pensionamento delle spettanze verranno conteggiate secondo il capitale di copertura corrispondente alle annualità della pensione.

Art. 49.
 Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 43, lett. d) e purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo periodo di ferie usufruite, il dipendente avrà diritto al godimento proporzionale delle ferie o alla retribuzione relativa nel caso che le ferie stesse non possano essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 25.

Art. 50.
 Nel caso di cui alla lettera f) dell'art. 43, dovessi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affiliati la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità costitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
 In mancanza delle persone indicate nel 1° comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

Art. 51.
 Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle indennità l'Azienda dovrà corrispondere al lavoratore la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

Art. 52.
 Sia nel caso di dimissioni, come per il caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione l'opera e della natura delle mansioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Disposizioni generali di attuazione e transitorie.

Art. 53.
 Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI. Esso ha la durata di tre anni e si intende rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.
 Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo l'inquadramento delle tabelle allegate verrà effettuato assegnando ciascuno alla categoria e classe di appartenenza.

Coloro che si trovavano inquadrati nella XIII classe del contratto collettivo del 1935 o in classi supplementari e che per tanto avevano raggiunto o superato il massimo della carriera prevista dal contratto stesso, verranno inquadrati nella XII classe delle tabelle allegate e verrà loro concessa in aggiunta al trattamento tabellare una maggiorazione di retribuzione nella misura uguale all'importo di uno scatto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisca aumenti di merito anche sotto forma di anticipazioni di classe, la Direzione si riserva la facoltà di effettuare l'inquadramento con l'assegnazione alla classe che prevede uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 55.
 Il personale in servizio che all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto possieda un titolo di studio per il quale è previsto un inquadramento superiore alla categoria cui è assegnato, sarà inquadrato nella categoria di competenza quando abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

Art. 56.

Agli effetti degli scatti delle nuove tabelle ciascuno conserverà l'anzianità di classe maturata all'atto dell'inquadramento.

Art. 57.

Il personale assunto come impiegato e come tale inquadrato nel presente contratto, che successivamente dall'Azienda dovesse essere assegnato alla produzione sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei benefici del presente contratto e le sue retribuzioni globali non potranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle solite al momento in cui viene assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali cui si era all'art. 21 sempreché l'Azienda non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza di quelle contemplate dal succennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno, per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo che in base al contratto 1935 era classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento.

Quando non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima, fermo restando, in caso di difetto, come ossequio ad *personalia*, la eventuale eccedenza da assorbirsi con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei Fondi di previdenza aziendali abbandonate dal personale per mancanza di aventi diritto saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.

I rapporti tra l'Azienda e il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso tenendo presente la somma dei benefici che nel loro assieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali e di usi di piazza in quanto si intendono conglobate nel trattamento complessivo.

Impiegati di 1ª categoria

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	1000	
1ª	1-2	16.200	1200	Lire 1200
2ª	3-4	17.400	1300	1300
3ª	5-6	18.600	1400	1400
4ª	7-8	19.800	1500	1500
5ª	9-10-11	21.000	1600	1600
6ª	12-13-14	22.200	1700	1700
7ª	15-16-17	23.400	1800	1800
8ª	18-19-20	24.600	1900	1900
9ª	21-22-23	25.800	2000	2000

(dopo aver superato il periodo di prova).

Impiegati di 2ª categoria.

(dopo il compimento del 21° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	1000	
1ª	1-2	13.400	1100	Lire 1100
2ª	3-4	14.500	1100	1100
3ª	5-6	15.600	1100	1100
4ª	7-8	16.700	1100	1100
5ª	9-10-11	17.800	1100	1100
6ª	12-13-14	18.900	1100	1100
7ª	15-16-17	20.000	1100	1100
8ª	18-19-20	21.100	1100	1100
9ª	21-22-23	22.200	1100	1100
10ª	24-25-26	23.300	1100	1100
11ª	27-28-29	24.400	1100	1100
12ª	oltre il 29° anno	25.500	1100	1100

Appendici.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 10.250
Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 12.250
Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui, alla presente tabella, diminuita del 25 %.

Impiegati di 3ª categoria.

(dopo il compimento del 27° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	1000	
1ª	1-2	11.300	1000	Lire 1000
2ª	3-4	12.300	1000	1000
3ª	5-6	13.300	1000	1000
4ª	7-8	14.300	1000	1000
5ª	9-10-11	15.300	1000	1000
6ª	12-13-14	16.300	1000	1000
7ª	15-16-17	17.300	1000	1000
8ª	18-19-20	18.300	1000	1000
9ª	21-22-23	19.300	1000	1000
10ª	24-25-26	20.300	1000	1000
11ª	27-28-29	21.300	1000	1000

nel presente contratto, che automaticamente dall'Azienda dovesse essere assegnato alla produzione sotto qualsiasi forma, continuità o genere dei benefici del presente contratto e le sue retribuzioni; gli altri non potranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle godute al momento in cui viene assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà il diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 56.
 Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, verranno riconosciute le anzianità convenzionali di cui all'art. 21 sempreche l'Azienda non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza da quelle contemplate dal succennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno, per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.
 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo che in base al contratto 1935 era classato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'incorporamento.

Qualora non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima, fermo restando, in caso di difetto, come assegno *ad personam*, la eventuale precedenza da accordarsi con lo scatto successivo.

Art. 60.
 Le quote dei Fondi di previdenza aziendale abbandonate dal personale per mancato di avervi diritto saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.
 I rapporti fra l'Azienda e il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso tenendo presente la somma dei benefici che nel loro assieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali e di usi di piazza in quanto si intendono conglobate nel trattamento complessivo.

Impiegati di 3ª categoria

(dopo aver superato il periodo di prova)

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	16.200	1200	1200
2ª	3-4	17.400	1200	1200
3ª	5-6	18.600	1200	1200
4ª	7-8	19.800	1200	1200
5ª	9-10-11	21.000	1200	1200
6ª	12-13-14	22.200	1200	1200
7ª	15-16-17	23.400	1200	1200
8ª	18-19-20	24.600	1200	1200
9ª	21-22-23	25.800	1200	1200
10ª	24-25-26	27.000	1200	1200
11ª	27-28-29	28.200	1200	1200
12ª	oltre il 30° anno	29.400	1200	1200

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25 %.

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo	Scatti
		Lire	Lire
1ª	1-2	13.300	1000
2ª	3-4	14.500	1000
3ª	5-6	15.700	1000
4ª	7-8	16.900	1000
5ª	9-10-11	18.100	1000
6ª	12-13-14	19.300	1000
7ª	15-16-17	20.500	1000
8ª	18-19-20	21.700	1000
9ª	21-22-23	22.900	1000
10ª	24-25-26	24.100	1000
11ª	27-28-29	25.300	1000
12ª	oltre il 30° anno	26.500	1000

Apprendisti

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 10.250
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 12.250

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25 %.

Impiegati di 3ª categoria

(dopo il compimento del 2º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova)

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	13.300	1000	1000
2ª	3-4	14.500	1000	1000
3ª	5-6	15.700	1000	1000
4ª	7-8	16.900	1000	1000
5ª	9-10-11	18.100	1000	1000
6ª	12-13-14	19.300	1000	1000
7ª	15-16-17	20.500	1000	1000
8ª	18-19-20	21.700	1000	1000
9ª	21-22-23	22.900	1000	1000
10ª	24-25-26	24.100	1000	1000
11ª	27-28-29	25.300	1000	1000
12ª	oltre il 30° anno	26.500	1000	1000

Apprendisti

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 3.800
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 10.000

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25 %.

Impiegati di 4ª categoria.

(Dopo il compimento del 20º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	10.000	750	
2ª	3-4	10.750	750	
3ª	5-6	11.500	750	
4ª	7-8	12.250	750	
5ª	9-10-11	13.000	750	
6ª	12-13-14	13.750	750	
7ª	15-16-17	14.500	750	
8ª	18-19-20	15.250	750	
9ª	21-22-23	16.000	750	
10ª	24-25-26	16.750	750	
11ª	27-28-29	17.500	750	
12ª	oltre il 30º anno	18.250	750	

Apprendisti.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 7.500
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 8.900
 Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20 %.

Commessi di casa ed esattori.

(Dopo il compimento del 20º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	9.300	620	
2ª	3-4	9.900	620	
3ª	5-6	10.500	620	
4ª	7-8	11.100	620	
5ª	9-10-11	11.700	620	
6ª	12-13-14	12.300	620	
7ª	15-16-17	12.900	620	
8ª	18-19-20	13.500	620	
9ª	21-22-23	14.100	620	

Commessi.

(Dopo il compimento del 21º anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio annuo		Scatti
		Lire	Lire	
1ª	1-2	9.100	600	
2ª	3-4	9.600	600	
3ª	5-6	10.100	600	
4ª	7-8	10.600	600	
5ª	9-10-11	11.100	600	
6ª	12-13-14	11.600	600	
7ª	15-16-17	12.100	600	
8ª	18-19-20	12.600	600	
9ª	21-22-23	13.100	600	
10ª	24-25-26	13.600	600	
11ª	27-28-29	14.100	600	
12ª	oltre il 30º anno	14.600	600	

Aiuto commessi.

Da 14 anni compiuti a 17 anni compiuti L. 6.300
 Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 6.750
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 7.050

Indennità di famiglia.

Personale impiegatizio:

Per la moglie L. 750
 Per ogni figlio sino al 18º anno di età L. 480
 Sempre che conviventi ed a carico.
 Commessi di casa, esattori e commessi:
 Per la moglie L. 750
 Per ogni figlio sino al 18º anno di età L. 480
 Sempre che conviventi ed a carico.

Assegni di carica.

Cap. ufficio L. 1.800
 Cap. reparto L. 930
 Sempre che abbiano regolare nomina da parte della Direzione.

Congedi al personale.

Impiegati.

a) Giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 2º anno iniziato al 3º compiuto.
 b) Giorni 21 (tre settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dal 6º anno iniziato al 3º anno compiuto.
 c) Giorni 30 per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dall'1º anno iniziato in avanti, con un minimo di giorni 30 per i capi ufficio.

Commessi.

a) Giorni 10 per i commessi con anzianità di servizio effettivo dal 2º anno iniziato al 5º anno compiuto;

Classe	Anticuità anni (iniz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1 ^a	1-2	10.000	750
2 ^a	3-4	10.750	750
3 ^a	5-6	11.500	750
4 ^a	7-8	12.250	750
5 ^a	9-10-11	13.000	750
6 ^a	12-13-14	13.750	750
7 ^a	15-16-17	14.500	750
8 ^a	18-19-20	15.250	750
9 ^a	21-22-23	16.000	750
10 ^a	24-25-26	16.750	750
11 ^a	27-28-29	17.500	750
12 ^a	oltre il 30 ^o anno	18.250	750

Appendici.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 7.500
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 8.950

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20 %.

Commissi di cassa ed esattori.

(dopo il compimento del 21^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anticuità anni (iniz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1 ^a	1-2	9.300	620
2 ^a	3-4	9.920	620
3 ^a	5-6	10.540	620
4 ^a	7-8	11.160	620
5 ^a	9-10-11	11.780	620
6 ^a	12-13-14	12.400	620
7 ^a	15-16-17	13.020	620
8 ^a	18-19-20	13.640	620
9 ^a	21-22-23	14.260	620
10 ^a	24-25-26	14.880	620
11 ^a	27-28-29	15.500	620
12 ^a	oltre il 29 ^o anno	16.120	620

Classe	Anticuità anni (iniz.)	Stipendio annuo Lire	Scatti Lire
1 ^a	1-2	9.660	600
2 ^a	3-4	9.950	600
3 ^a	5-6	10.240	600
4 ^a	7-8	10.530	600
5 ^a	9-10-11	10.820	600
6 ^a	12-13-14	11.110	600
7 ^a	15-16-17	11.400	600
8 ^a	18-19-20	11.690	600
9 ^a	21-22-23	11.980	600
10 ^a	24-25-26	12.270	600
11 ^a	27-28-29	12.560	600
12 ^a	oltre il 30 ^o anno	12.850	600

Aiuto commessi.

Da 14 anni compiuti a 17 anni compiuti L. 6.300
 Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 6.750
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 7.050

Indennità di famiglia

Personale impiegatizio:

Per la moglie L. 730
 Per ogni figlio sino al 18^o anno di età L. 480
 Sempre che conviventi ed a carico.

Commissi di cassa, esattori e commissi:

Per la moglie L. 730
 Per ogni figlio sino al 18^o anno di età L. 480
 Sempre che conviventi ed a carico.

Assegni di carica

Cap ufficio L. 4.850
 Capi reparto L. 930
 Sempre che abbiano regolare nomina da parte della Direzione.

Congodi al personale

Impiegati.

a) giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 2^o anno iniziato al 5^o compiuto.
 b) giorni 21 (tre settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 6^o anno iniziato al 10^o anno compiuto.
 c) giorni 30 per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dall'11^o anno iniziato in avanti,
 con un minimo di giorni 30 per i capi ufficio.

Commissi.

a) giorni 10 per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 2^o anno iniziato al 5^o anno compiuto.
 b) giorni 14 (tre settimane) per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 6^o anno iniziato al 10^o anno compiuto.
 c) giorni 21 (tre settimane) per i commissi con anzianità di servizio effettivo dall'11^o anno iniziato al 20^o anno compiuto.
 d) giorni 25 per i commissi con anzianità di servizio effettivo dal 20^o anno compiuto in avanti.

Gli impiegati ed i commessi assunti durante il primo quadrimestre dell'anno e dopo almeno 6 mesi di servizio, usufruiranno, nel corso dell'anno di un congedo rispettivamente di 10 giorni e di una settimana.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

per delega:
Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione: **Leopoldo Paolini.**

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Rinnove Adriatica di Scuria, le organizzazioni stipulanti fanno segnare il presente verbale da considerarsi come sua parte integrante ed inscindibile:

- 1) L'Azienda accetta le seguenti raccomandazioni:
- a) che ove esistano casi di particolare considerazione agli effetti del passaggio a categorie superiori, fermo restando che l'ingrandimento della struttura in base alle norme dell'art. 6, non si manchì di considerare con benevolenza le segnalazioni che le fossero pervenute per il tramite delle Organizzazioni sindacali;
 - b) che ai posti vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si tenda meritevole;
 - c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.
- 2) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

per delega:
Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione: **Leopoldo Paolini.**

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
R. Ispettorato corporativo - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1551, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 5 febbraio 1943-NM

L'ispettore generale: **ing. G. Mascardi.**

(A pagamento).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro,

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1551,

Vista la circolare del Ministero delle corporazioni in data 29 ottobre 1943-XIV, n. 9843-95.

(Ordino)

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio Annunzi Legali della provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

per delega del presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani Cons. Naz. Piero Guazzotti, dal segretario provinciale dell'artigianato di Roma, fascista Mario Germozzi, assistito dal capo dell'Ufficio sindacale della Segreteria provinciale degli artigiani di Roma, fascista Ottello Spagnoli e dal capo miste dei maniscalchi Di Felice Furio e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, agli effetti del presente contratto, rappresentata per delega dal segretario della Federazione nazionale fascista delle industrie meccaniche e metallurgiche Cons. Naz. Amleone De Ambris, dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria di Roma Cons. Naz. Renato Celio, assistito dal capo dell'Ufficio del lavoro dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria fascista Aldo Ortolani e dal capo gruppo dei lavoratori meccanici e metallurgici fascista Michotti Balgiani, ventiti la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, agli effetti del presente contratto rappresentata per delega del suo commissario, dal reggente la Segreteria interprovinciale di Roma dell'Ente nazionale fascista della cooperazione avv. Dante Del Vavario, è stato stipulato il presente contratto salariale da valere per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane dei maniscalchi, esercenti in Roma e provincia, all'istituzione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18 marzo 1941-XIX e pubblicato nel R.M.C. fasc. 270, del 15 giugno 1941, all. n. 2440.

Art. 1. - Categoria

In relazione all'art. 2 del contratto nazionale citato, le categorie dei lavoratori regolate dal presente contratto sono quelle in appresso indicate.

Operai maniscalchi. - Si considerano tali coloro che eseguono la forgiatura e la preparazione dei ferri alla forgina, l'assetto delle anghie dei quadrupedi e la ferratura normale e correttiva dei medesimi.

Astanti maniscalchi. - Si considerano tali coloro che sotto la direzione del lavoro o dell'operato maniscalco eseguono qualcuna delle operazioni di cui sopra e che aiutano il maniscalco nella esecuzione del suo lavoro.

Garzoni. - Si considerano tali coloro che sono addetti al funzionamento della forgina, al rassetto dell'officina ed a servizi vari inerenti al lavoro dei maniscalchi.

Art. 2. - Minimi di paga base oraria.

CATEGORIE	Per tutti gli altri Comuni della Provincia	
	Per il territorio del Governo di Roma	Lire
Operai maniscalchi	4,50	4, —
Astanti maniscalchi di età superiore ai 18 anni	3, —	2,70
Astanti maniscalchi e garzoni dai 16 ai 18 anni	2, —	1,80
Garzoni di età inferiore a 16 anni	1,45	1,30

Le parti sono d'accordo che hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di stabilire diminuzioni alle paghe corrisposte agli operai attualmente in servizio presso l'Azienda.

Art. 3. - Trattamento generale.

Per tutte le condizioni di trattamento economico non previste dal presente contratto e per le norme generali che disciplinano i rapporti di lavoro valgono il contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV ed i contratti integrativi provinciali vigenti per gli operai dell'industria meccanica metallurgica ed affini di Roma e provincia stipulati in data 30 novembre 1939 - pubblicato sul Foglio Annunzi Legali n. 43 del 16 aprile 1940 e 27 luglio 1940 - pubblicato sul Foglio Annunzi Legali n. 43 del 30 maggio 1941; nonché i contratti interconfederali vigenti per il lavoro a cottimo, per le festività nazionali, per la gratifica natalizia ed a cottimo, per le festività natalizie, ecc., invandendosi tutti i

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Regione Abruzzo di Sicurtà, le organizzazioni stipulanti fanno seguire il presente verbale da considerarsi come sua parte integrante ed inscindibile:

- a) L'Assemblea accetta le seguenti raccomandazioni: a) che ove esistano casi di particolare considerazione agli effetti del passaggio a categorie superiori, fermo restando che l'acquadrantamento debba effettuarsi in base alle norme dell'art. 6, non si motivi di consuetudine con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;
- b) che ai posti resi vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si renda meritevole;
- c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.

3) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: **Giorgio Ugo Ugolini.**

per delega: Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione: **Leopoldo Paoloni.**

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
R. Ispezzione corporativa - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 553, sulla disciplina guardiana dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 5 febbraio 1933-XXI
L'ispettore generale: **ing. G. Mascardi.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, Visto la circolare del Ministero delle corporazioni in data 29 ottobre 1933-XIV, n. 9541-251, Ordina:

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio annunziato legale della provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro Roma, 19 gennaio 1933-XXI

Il Prefetto.
Contratto integrativo salariale per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane dei maniscalchi di Roma e Provincia.
Add. 31 maggio 1932-XX tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, agli effetti del presente contratto rappresentata

avere dei maniscalchi. Di Felice Fazio e 16. Scrittura fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, agli effetti del presente contratto, rappresentata per delega dal segretario della Federazione nazionale fascista delle industrie meccaniche e metallurgiche Cons. Naz. Amilcare De Ambris, dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria di Roma Cons. Naz. Renato Celio, assistito dal capo dell'ufficio del lavoro dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria fascista Aldo Ortolani e dal capo gruppo dei lavoratori meccanici e metallurgici fascista Mebotti Rullini, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, agli effetti del presente contratto rappresentata per delega del suo commissario, dal reggente la Segreteria interprovinciale di Roma dell'Unione nazionale fascista della cooperazione avv. Dante Del Viario, è stato stipulato il presente contratto salariale in vigore per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane dei maniscalchi, esercenti in Roma e provincia, ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18 marzo 1931-XIX e pubblicato nel B.M.C. fasc. 239, del 15 giugno 1931, all. n. 249.

Art. 1 - Colegenda

In relazione all'art. 2 del contratto anzidetto citato, le categorie dei lavoratori regolate dal presente contratto sono quelle in appresso indicate.

Operai maniscalchi. - Si considerano tali coloro che eseguono la forgiatura e la preparazione dei ferri alla faccia, l'assortimento delle muglie dei quadrupedi e la ferratura normale e correttiva dei mellesimi.

Aiutanti maniscalchi. - Si considerano tali coloro che sotto la direzione del datore di lavoro o dell'operato maniscalco eseguono qualcuna delle operazioni di cui sopra e che aiutano il maniscalco nella esecuzione del suo lavoro.

Garzoni. - Si considerano tali coloro che sono addetti al funzionamento della fucina, al finisetto dell'officina ed a servizi vari inerenti al lavoro dei maniscalchi.

Art. 2 - Modifici di paga base oraria.

C A T E G O R I E	Per il territorio del Governo e Comuni sotto la giurisdizione della Prefettura	Per tutti gli altri Comuni della Provincia
Op. rat. mani calchi	4,50	4
Aiutanti maniscalchi di età superiore ai 18 anni	3	2,70
Aiutanti maniscalchi e garzoni dai 16 ai 18 anni	2	1,80
Garzoni di età inferiore a 16 anni	1,45	1,30

Le parti sono d'accordo che hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di stabilire diminuzioni alle paghe corrisposte agli operai attualmente in servizio presso l'azienda.

Art. 3 - Trattamento generale.

Per tutte le condizioni di trattamento economico non previste dal presente contratto e per le norme generali che disciplinano i rapporti di lavoro valgono il contratto nazionale 30 luglio 1933-XIV ed i contratti integrativi provinciali vigenti per gli operai dell'industria meccanica metallurgica ed affine di Roma e provincia stipulati in data 30 novembre 1929 - pubblicato sul Foglio annunziato legale n. 31 del 16 aprile 1930 e 21 luglio 1930 - pubblicato sul Foglio annunziato legale n. 43 del 30 maggio 1931, nonché i contratti interconfederali vigenti per il lavoro a cottimo, per le festività nazionali, per la gratifica natalizia ed ogni altro istituto similmente regolato, intendendosi tutti i contratti di cui sopra dal presente contratto richiamati.

Art. 4 - Decorrenza e durata del contratto.

Il presente contratto collettivo salariale entra in vigore il giorno successivo della sua stipulazione definitiva ed avrà la durata di un anno. S'intenderà tacitamente rinnovato per uguale

perché quando non ne sia data disdetta da una delle parti, entro tre mesi prima della sua scadenza nei modi di legge. Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia nei mesi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua stipulazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
P. La Federazione naz. fascista degli artigiani:
Manlio Germici

P. La Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche:
Renato Celio

P. La Federazione naz. fascista delle cooperative:
Avv. Dante del Vicario
Il capo mestiere dei maniscalchi:
Di Felice Furio

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
Regio ispettorato corporativo - Circolo di Roma

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10, della legge 3 aprile 1926, n. 503, artt. 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 1942-XXI
L'ispettore generale: ing. G. Mascanti

479 (A pagamento)

AVVISO VENDITA FALLIMENTARE
Il 17 aprile 1943 ore 10 nella sala fallimentare Tribunale Roma, avrà luogo incanto appartamento seminterrato vini due ed accessori, intestato Galli Giuseppe, sito Roma, via Satrio 7, scala C.

Prezzo base L. 30.800; deposito cauzionale L. 600 oltre spese, a eseguirsi in cancelleria non oltre ore 9 il giorno vendita; ogni aumento non inferiore L. 300.

Prezzo aggiudicazione dovrà depositarsi in cancelleria mediante deposito giudiziario non oltre decimo giorno aggiudicazione.
Roma, 8 marzo 1943-XXI

483 (A pagamento)
Il curatore: avv. Giovanni Lazzari.

SOCIETA ANONIMA IMPRESE
« S.A.I.M. »
Sede in Roma - Capitale sociale L. 50.000, inter. versato.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942

Spese di primo impianto		L. 40.000
Mobilio		L. 58.75
Perdita esercizi precedenti		L. 10.271
Perdita esercizio 1942		L. 217,60
Deposito cauzione amministratore		L. 50.957,35
		L. 3.000
Totale		L. 50.957,35
Passivo:		
Capitale sociale		L. 50.000
Creditori diversi		L. 6.957,35
Deposito cauzione amministratore		L. 50.957,35
		L. 3.000
Totale		L. 50.957,35

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità ed alla contabilità sociale.

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

AVVISO

Il giorno 12 febbraio 1943-XXI presso la sede in Roma alla piazza d'Arco Savello n. 30, ha avuto luogo, presente l'intero capitale sociale, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società **Erasmus Palace** (in liquidazione), ammonta capitale L. 10.000 versato, che ha: approvato le relazioni del liquidatore e dei sindaci; approvato il bilancio al 31 dicembre 1942, nominato il collegio sindacale per l'esercizio 1943 fissandone gli emolumenti.

Il bilancio ha dato le seguenti risultanze:
Attivo L. 321.743,35
Passivo L. 321.743,35

Il liquidatore,
Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 5 marzo 1943-XXI, annotato al n. 471-28 del registro società, inserito nel fascicolo n. 1198-28.

484 (A pagamento)
Il cancelliere: Marsicano.

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA
« S.A.S. MAGISTRALE DI DEPOSITO E PRESTITO »

Sede in Roma, via Emanuele Filiberto n. 161.
L'assemblea dei soci si terrà in prima riunione ordinaria il 27 marzo alle ore 10,30 e, in seconda, occorrendo, il giorno seguente, alla medesima ora, nella sala dei Frati Bigli, viale Manzoni n. 39, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio finanziario con il conto profitti e perdite;
2. Nomina delle cariche sociali;
3. Varie.

Roma, 8 marzo 1943-XXI
487 (A pagamento)

Il presidente: Sinoli.

SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
« RUBEJ VENTURINI »

Sede in Roma in via Napoleone III n. 6 A e 6 B.
Capitale sociale L. 400.000, interamente versato

Con atto per notar comuni, avv. Carlo Maggiore di Roma del 25 febbraio 1943-XXI, registrato a Roma il 26 febbraio detto al n. 14185, vol. 638 atti pubblici il socio Venturini rag. Erasmo fu Erasmo, revedeva da socio e cedeva la sua quota sociale, in ragione di un quarto, all'altro socio Giacometti Andrea fu Ulisse, alias Ruol Jandra, col pieno consenso degli altri soci.

Lo stesso rag. Venturini rassegnava le sue dimissioni da amministratore della società, che venivano accettate, e consentiva che la società potrà anche conservare l'attuale ragione sociale e Rubej Venturini, se e in quanto lo vorrà.

I soci Rubej Francesco, Giacometti Andrea alias Ruol Jandra e Bagnina Pietro stabiliscono che la società conservi l'attuale ragione sociale e Rubej Venturini, e affidano l'amministrazione e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi, ed in giudizio al socio Bagnina Pietro fu Antonio, al quale soltanto resta affidata anche la firma sociale, con firma libera. E ciò, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'atto costitutivo della società.

Roma, 3 marzo 1943-XXI
Notar Carlo Maggiore.

Depositato e trascritto nella cancelleria del tribunale civile di Roma, il 5 marzo 1943-XXI, annotato al n. 481-42 del registro società, inserito nel fascicolo n. 431-42.

488 (A pagamento)
Il cancelliere: Marsicano.

SOCIETA IMMOBILIARE ALBERGHI
« S.I.A. »

Anonima con sede in Roma, via Nizza n. 140
Capitale L. 10.000.000.

Si rende noto che con atto a rogito Napoleone notario in Roma in data 23 febbraio 1943-XXI debitamente registrato è stato

Il Collegio sindacale per l'esercizio 1943 in sessione straordinaria
 Il bilancio ha dato le seguenti risultanze:

Attivo	L. 34.743,35
Passivo	» 34.743,35

Il liquidatore:
 Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma
 il 5 marzo 1943-XXI, annotato al n. 374,28 del registro società,
 inserito nel fascicolo n. 490-29.

Il cancelliere: Marsicano.

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA
CASSA MAGISTRALE DI DEPOSITO E PRESTITO
 Sede in Roma, via Emanuele Filiberto n. 161.

L'assemblea dei soci si terrà in prima riunione ordinaria
 il 27 marzo alle ore 19,30 e, in seconda, occorrendo, il giorno
 seguente, alla medesima ora, nella sala dei Frat. Bigi, viale
 Manzoni n. 39, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio finanziario con il conto profitti e perdite;
- Nomina delle cariche sociali;
- Varie.

Roma, 6 marzo 1943-XXI
 Il presidente: Sinelli.

SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
«RUBEJ VENTURINI»
 Sede in Roma in via Napoleone III n. 6 A e 6 B.
 Capitale sociale L. 400.000, interamente versato

Con atto per notar conno. avv. Carlo Maggiore di Roma del
 25 febbraio 1943-XXI, registrato a Roma il 29 febbraio detto al
 n. 4485, vol. 638 atti pubblici il socio Venturini rag. Erasmo fu
 Erasto, riceveva da socio e cedeva la sua quota sociale, in ra-
 gione di un quarto, all'altro socio Giacometti Andrea fu Ulisse,
 alias Raoul Jandra, col pieno consenso degli altri soci.

Lo stesso rag. Venturini rassegnava le sue dimissioni da
 amministratore della società, che venivano accettate, e consen-
 tiva che la società potra anche conservare l'attuale ragione so-
 ciale « Rubej Venturini », se e in quanto lo crederà.

I soci Rubej Francesco, Giacometti Andrea alias Raoul Jan-
 dra e Bagnina Pietro stabiliscono che la società conservi l'at-
 tuale ragione sociale « Rubej Venturini »; e affidano l'ammini-
 strazione e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi,
 ed in giudizio al socio Bagnina Pietro fu Antonio, al quale sol-
 tanto resta affidata anche la firma sociale, con firma libera. E ciò,
 in deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'atto costitutivo della
 società.

Roma, 3 marzo 1943-XXI
 Notar Carlo Maggiore.

Depositato e trascritto nella cancelleria del tribunale civile
 di Roma, il 6 marzo 1943-XXI, annotato al n. 461,42 del registro
 società, inserito nel fascicolo n. 431-42.

Il cancelliere: Marsicano.

« S.I.A. »
SOCIETA IMMOBILIARE ALBERGHI
 Anonima con sede in Roma, via Nizza n. 140
 Capitale L. 10.000.000.

Si rende noto che con atto a rogito Napoleone notario in Roma
 in data 23 febbraio 1943-XXI debitamente registrato è stato de-
 positato nei registri del detto notaio un estratto della delibera con-
 sigliare in data 15 gennaio 1943-XXI della detta società nella
 quale delibero è stato nominato il comm. dott. Guglielmo Dombre
 fu Tommaso a Direttore generale della suddetta società confe-
 rendogli l'uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria
 amministrazione, ed in particolare per assumere e licenziare im-
 piroggi d'ordine e operai, incassare somme e canoni di qualunque
 genere e specie, affitti, titoli; valori da privati e da Banche,
 Uffici pubblici e privati, amministrazioni statali e comunali, avin-

p. La Federazione naz. fascista degli artigiani:
 Manlio Germozzi
 p. La Federazione nazionale fascista
 dei lavoratori delle industrie meccaniche e metalurgiche:
 Renato Celio
 p. La Federazione naz. fascista delle cooperative:
 Avv. Dante del Vicario
 Di Felice Furio

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
 Regio ispettorato corporativo - Circolo di Roma

Visto negli effetti delle vigenti norme di legge in materia di
 tutela del lavoro, dell'art. 10, della legge 3 aprile 1926, n. 503,
 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli
 articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concer-
 nente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di
 lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.
 Roma, 22 dicembre 1942-XXI
 L'ispettore generale: ing. G. Mascanti.

4-79 (A pagamento).

AVVISO VENDITA FALLIMENTARE
 Il 4° aprile 1943 ore 10 nella sala fallimentare Tribunale Roma,
 avrà luogo incanto appartamento seminterrato vani due ed acces-
 sori, intestato Galli Giuseppe, sito Roma, via Satrio 7, scala C,
 interno 3.

Prezzo base L. 30.000; deposito cauzionale L. 6000 oltre spese,
 da eseguirsi in cancelleria non oltre ore 9 il giorno vendita; ogni
 aumento non inferiore L. 500.

Prezzo aggiudicazione dovrà depositarsi in cancelleria mediante
 deposito giudiziario non oltre decimo giorno aggiudicazione.
 Roma, 6 marzo 1943-XXI
 Il curatore: avv. Giovanni Lazari.

4-83 (A pagamento).

« S.A.I.M. »
SOCIETA ANONIMA IMPRESE
 Sede in Roma - Capitale sociale L. 30.000, inter. versato.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942
 Attivo:

Spese di primo impianto	L. 40.000,00
Mobilio	» 536,75
Perdita esercizi precedenti	» 16.171,00
Perdita esercizio 1942	» 247,60
Totale	L. 56.957,35

Deposito cauzione amministratore

	L. 3.000,00
Totale	L. 59.957,35

Passivo:

Capitale sociale	L. 30.000,00
Creditori diversi	» 6.957,35
Totale	L. 36.957,35

Deposito cauzione amministratore

	L. 3.000,00
Totale	L. 59.957,35

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità ed
 alla contabilità sociale.
 L'amministratore unico: firma illeggibile.
 I sindaci: Giovanni Vaccari,
 Riccardo Moschetti,
 Baldo De Iuli.
 Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma
 il 27 febbraio 1943-XXI, annotato al n. 312-36 del registro società,
 inserito nel fascicolo n. 500-30.
 Il cancelliere: Lorenzi.

4-86 (A pagamento).

colare polizze e compiere qualsiasi operazione alla Cassa depositi e prestiti e alla Banca d'Italia e rilasciare le relative quietanze; emettere assegni sulle disponibilità in conto corrente presso banche, emettere note, fatture, ricevere corrispondenza ordinaria, raccomandata, assicurata, pacchi ordinari assicurati; stabilire meriti, rappresentare la società dinanzi le associazioni sindacali ed in giudizio dinanzi alla giurisdizione del lavoro, senza limitazioni di sorta, oltre quelle derivanti dallo scopo per il quale la firma sociale è conferita.

Avv. Raffaello Napoleone, notaio, Depositario nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 5 marzo 1943-XXI, iscritto al n. 1043 del registro d'ordine, n. 543 di trascrizione, annotato al n. 159-30 del registro società, inserito nel fascicolo n. 362-956.

SOCIETA' EDITRICE « IL POPOLO DI ROMA »

Anonima con sede in Roma, via del Tritone n. 62.
Capitale sociale versato L. 10.000.000.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942-XXI

Affidatà.

Testata, attrezzatura e scorte	L. 9.455.533,80
Cassa e Banche	604.021,55
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	512.875
Debitori	1.134.176,46
Depositi cauzionali di proprietà	59.042

Cauzioni degli amministratori

Perdite esercizi precedenti

Perdita dell'esercizio 1942-XXI

L. 11.765.048,81

600.000

L. 12.365.048,81

3.245.882,95

85.105,19

L. 15.696.035,95

Passività.

Capitale sociale versato

Fondo ammortamenti e deprezzamenti

Creditori

Fondo liquidazione personale

Depositi per cauzione in contanti

Cauzione degli amministratori

L. 10.000.000

666.583,19

1.412.458,44

2.982.688,30

34.051

L. 15.096.035,95

600.000

L. 15.696.035,95

CONTO PROFITTI E PERDITE

Rendite

Conto industriale (saldo)

Perdita esercizio 1942-XXI

L. 754.236,74

85.105,19

L. 839.341,93

Spese

Spese generali - Imposte e tasse

Quote ammortamenti e deprezzamenti

L. 599.247,28

245.944,75

L. 839.247,93

Il presente bilancio è esatto e conforme a verità.

Il presidente: G. C. Catalano

I sindaci effettivi: (firme illeggibili).

I sindaci sostituti: (firme illeggibili).

SOCIETA' ANONIMA « COMPAGNIA TRASPORTI GRANI »

« Comp. Tras. Grani »

Corrente in Roma - Capitale L. 300.000.

Si rende noto che con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'istitata società, ai r/ggi Lanciotti Giuseppe, notaio in Roma del 18 dicembre 1942-XXI, registrato a Roma il 23 detti al n. 9241, vol. 616, atti pubblici, sono state accettate le dimissioni dell'amministratore unico sig. Raoni Furoia in Giovanni e proceduto alla nomina del nuovo amministratore unico nella persona del sig. Nerio Poggi fu Luigi, che, presentiv, ha dichiarato di accettare la carica conferitagli, nonché sono state accettate le dimissioni dell'intero collegio sindacale e proceduto alla elezione del nuovo collegio sindacale nelle persone dei signori: dott. avv. rag. Severino Repetto; rag. Agostino Casò e dott. Luigi Bacchi sindaci effettivi; e a presidente il rag. Casò, e dei signori: Verdi Giuseppe e Rocca Corrado sindaci suppletivi.

Roma, 16 gennaio 1943-XXI

Notaio G. Lanciotti.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 20 gennaio 1943-XXI, iscritto al n. 383 del registro d'ordine, n. 205 di trascrizione, annotato al n. 325-40 del registro società, inserito nel fascicolo n. 350-47.

4090 (A pagamento).

Il cancelliere: Forconi.

SI FA VOTO

che l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società Anonima *Unione Trasporti Automobilistici Romani* tenutasi in Roma il 23 giugno 1942-XX, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 30.000 a L. 43.800.

Omologato con decreto del R. Tribunale di Roma n. 188, in data 22 gennaio 1943-XXI.

Il presidente: G. Graziosi.

Depositato e trascritto nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 5 marzo 1943-XXI, annotato al n. 298-54 del registro società, inserito nel fascicolo n. 656-34.

Il cancelliere: Forconi.

4091 (A pagamento).

N. 10479 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con sentenza 24 aprile-16 maggio 1942-XX, su opposizione della fallita, è stata revocata, a tutti gli effetti di legge, la sentenza 10 gennaio 1942-XX, con la quale fu dichiarato il fallimento di Gemelli Moriconi Laura, commerciante esercente sartoria in Roma, Via Albalonga n. 30.

Roma, 3 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Lavida.

4093 (A pagamento).

SI RENDE NOTO

che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società « *Carburanti e Petroli Autoveicoli (C.E.D.A.)* » con sede in Roma, via Ticino n. 8, capitale L. 1.000.000, tenutasi in data 2 marzo 1943-XXI, il cui verbale è stato redatto dall'avv. Bernardo Chini, conduttore del notaio in Roma dott. Umberto Leonelli, ha eletto al anzianato di voti, in sostituzione dell'amministratore unico dott. ing. avv. del lavoro Guido Viali in Bonafino, deceduto, a nuovo amministratore unico della società stessa il signor dottor ingegnere Adriano Vitelli fu Guido, il quale ha accettato.

Si rende noto che con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'entata società, ai rogiti Lanciotti Giuseppe, notario in Roma del dì 18 dicembre 1943-XXI, registrato a Roma il 23 detti al n. 9847, vol. 370, atti pubblici, sono state accettate le dimissioni dell'amministratore unico sig. Raoul Turola in Guzman e proceduto alla nomina del nuovo amministratore unico nella persona del sig. Nerio Poggi fu Luigi, che, presente, ha dichiarato di accettare la carica conferitagli, nonché sono state accettate le dimissioni dell'intero collegio sindacale e proceduto alla elezione del nuovo collegio sindacale nelle persone dei signori: dott. cav. rag. Severino Repetto; rag. Agostino Casò e dott. Luigi Bascialli sindaco effettivi; e a presidente il rag. Casò, e dei signori: Verdi Giuseppe e Rocca Corrado sindaci supplenti.

Roma, 16 gennaio 1943-XXI
 Notaio G. Lanciotti

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 20 gennaio 1943-XXI, iscritto al n. 383 del registro d'ordine, n. 205 di trascrizione, annotato al n. 326-40 del registro società, inserito nel fascicolo n. 350-40.

4090 (A pagamento). Il cancelliere: Forconi.

SI FA NOTO

che l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società Anonima Unione Trasporti Automobilistici Romani tenutasi in Roma il 23 giugno 1942-XX, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 30.000 a L. 43.800. Omologato con decreto del R. Tribunale di Roma n. 1883 in data 22 gennaio 1943-XXI.

P. Il presidente: G. Graziosi.

Depositato e trascritto nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 3 marzo 1943-XXI, annotato al n. 268-37 del registro società, inserito nel fascicolo n. 657-54.

Il cancelliere: Forconi.

4091 (A pagamento).

N. 10479 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con sentenza 24 aprile-16 maggio 1942-XX, su opposizione della fallita, è stato revocata, a tutti gli effetti di legge, la sentenza 10 gennaio 1942-XX, con la quale fu dichiarato il fallimento di Gentili Mariconi Laura, commerciante esercente sartoria in Roma, via Albalunga n. 20.

Roma, 3 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Lavicola.

4093 (A pagamento).

SI RENDE NOTO

che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società «Carburanti e Petroli» Anonima (C.A.P.A.) con sede in Roma, via Piceno n. 8, capitale L. 10.000.000, tenutasi in data 2 marzo 1943-XXI, il cui verbale è stato redatto dall'avv. Bernardo Chinni, conduttore del notaio in Roma dott. Umberto Leonelli, ha eletto ad unanimità di voti, in sostituzione dell'amministratore unico dott. ing. cav. del lavoro Guido Vitali (n. Domenico), deceduto, a nuovo amministratore unico della società stessa il signor dottor ingegnere Adriano Vitali (n. Guido), il quale ha accettato.

Avv. Bernardo Chinni.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 18 marzo 1943-XXI, annotato al n. 310-39 del registro società, inserito nel fascicolo n. 350-50.

Il cancelliere: Forconi.

4095 (A pagamento).

Avv. Koiffaello Napoleone notaio. Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 3 marzo 1943-XXI, iscritto al n. 1043 del registro d'ordine, n. 543 di trascrizione, annotato al n. 182-26 del registro società, inserito nel fascicolo n. 362-92b.

Il cancelliere: Forconi.

SOCIETÀ EDIRICE «IL POPOLO DI ROMA»

Anonima con sede in Roma, via del Tritone n. 62. Capitale sociale versato L. 10.000.000.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942-XXI

Affidat.

Testata, attrezzatura e scorte	L. 9.455.835,50
Cassa e Banche	604.021,53
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	512.875
Debitori	1.134.179,49
Depositi cauzionali di proprietà	59.042

Canzioni degli amministratori	L. 11.705.948,81
	600.000

Perdite esercizi precedenti	L. 12.365.948,31
Perdita dell'esercizio 1942-XXI	3.245.881,03
	85.105,19
	L. 15.696.935,93

Passività.

Capitale sociale versato	L. 10.000.000
Fondo ammortamenti e deperimenti	666.881,10
Creditori	1.412.488,44
Fondo liquidazione personale	2.982.688,30
Depositanti per cauzione in contanti	34.051

Cauzione degli amministratori	L. 15.096.035,93
	600.000
	L. 15.696.035,93

CONTO PROFITTI E PERDITE

Rendita.

Conto industriale (saldo)	L. 754.136,74
Perdita esercizio 1942-XXI	85.105,19
	L. 839.241,93

Spese.

Spese generali - Imposte e tasse	L. 590.247,18
Quota ammortamenti e deperimenti	248.994,75
	L. 839.241,93

Il presente bilancio è esatto e conforme a verità.

Il presidente: G. C. Catalano.

I sindaci effettivi: firme illeggibili.

Il capo contabile: (firma illeggibile).

Il direttore amministrativo: (firma illeggibile).

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 6 marzo 1943-XXI, annotato al n. 22-40 del registro società, inserito nel fascicolo n. 738-39.

Il cancelliere: Marsicani.

4092 (A pagamento).

N. 15548 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con decreto 31 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Manacà Giovanni, è stato chiuso, per avvenuta ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Figliolini Anita, commerciante già esercente autorimessa in Roma, vicolo del Cefalo n. 2, dichiarato con sentenza 1° giugno 1917-XXV.

Roma, 4 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Laviola.

4094 (A pagamento).

N. 14459 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con decreto 23 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Giovannini Ferdinando, è stato chiuso, per ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Giorgi Nazareno, commerciante in orologeria in Roma, via del Trionfo n. 114-A, dichiarato con sentenza 3 dicembre 1934-XIII.

Roma, 4 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Laviola.

4095 (A pagamento).

Fasc. 103 - Dep. 387-5003 - Cr. 300.

REGIO TRIBUNALE DI ROMA

AVVISO

di istanza di vendita d'immobili.

L'avv. Falconi Giacomo procuratore dei signori Foggi Giuseppe, Maria e Ottavia ha fatto intimare al signor Meria Egrisa e Esnerino fu Giuseppe Meria Giuseppe, Carlo Federico fu Giovanni e Felici Ridoifi Luigia preceuto dell'immobile seguente:

Fabbricato in Roma con annesso giardino in via del Colosseo civ. nn. 14, 14-A, 14-B, 16, 16-A, 17 e via del Cardello n. 23, indicato nel catasto urliano di Roma 16 nn. 1192, 1193, 1193/1, 1193/2 confinante come in atti. Partita n. 118858, con tutti gli annessi e connessi, nulla escluso od eccettuato. Si dà atto che secondo i certificati storico il mappale 1169 sarebbe spedito ai danti causa degli attuali proprietari come utile dominio essendone direttrice la Retoria di S. Andrea dei Ragattieri, senza però indicazione del canone o altra maggiore specificazione. Datto preceuto è rimasto senza risultato per il pagamento e gli istanti hanno fatto domanda al signor giudice dell'esecuzione per la vendita dell'immobile stesso.

Il giudice dell'esecuzione con suo decreto del 26 febbraio 1943 ha fissato l'udienza del sette aprile 1943, ore 10, davanti a se per provvedere in ordine all'istanza e stabilire le modalità della vendita.

Roma, 1° marzo 1943-XXI

4097 (A pagamento).

Il cancelliere: Ortaleva.

Fasc. 42 - Camp. civ. 60036 - N. 326 Cr.

R. TRIBUNALE DI ROMA

AVVISO

di vendita di immobile con incanto.

Il giudice della esecuzione dott. Ortaleva Ilario in seguito ad istanza di Raponi Nazareno creditore con sua ordinanza 2 marzo 1943 ha disposto la vendita al pubblico incanto dei seguenti immobili di proprietà di Checchi Domenico:

1° Lotto. — Utile dominio del terreno posto in territorio di Subiaco, contrada « S. Nicola » con cascata rurale e corte, seminato vitato olivato, distinto in catasto alla Sezione V con i mappali nn. 829/1-A, 829/2-A, della superficie di tavole 4,03 pari ad

2° Lotto. — Utile dominio del terreno seminato vitato, in territorio di Subiaco, contrada « Pozzigo » con cascata rurale, distinto in catasto alla Sezione V mappali nn. 651, 652, 653, 654/1-A, 655/1-A, 656-A, 1389 resto, della superficie complessiva di Tavole 13,22, pari ad etari 1,32-20, con il reddito imponibile di L. 148,57, confinante strada, Checchi Giuseppe fu Andrea Felicci Giovanni fu Egidio ved. Colelli e figli s. a.

3° Lotto. — Utile dominio del terreno seminato olivato in territorio di Subiaco, contrada « Madonna della Croce » distinto in catasto alla Sezione I mappale n. 1101/A della superficie di tavole 2, pari ad are 20,00 col reddito imponibile di L. 24 confinante fosso da due lati, Checchi Giuseppe fu Andrea, Storago Biagio e Nazareno fu Vincenzo s. a.

4° Lotto. — Utile dominio del terreno seminato olivato, vitato, in territorio di Subiaco, contrada « Montore » distinto in catasto alla sezione 2 col mappale n. 570/A della superficie di tavole 0,85, pari ad are 8,50, col reddito imponibile di L. 4,26, confinante strada della montagna, Checchi Giuseppe fu Andrea, Orlandi Pasquale e Anatolia fu Giovanni s. a.

5° Lotto. — Casa nell'abitato del comune di Subiaco, via delle Morte C. N. 4 e cantina e stallo in via Santa Maria C. n. 73 distinto in catasto alla Sezione I mappali 1562/1, 1562/2, 1562/3, vani 4, senza reddito imponibile perchè rurali, confinanti strada da più lati, Potenza Scolastica.

Il tutto con annessi e connessi, servitù, diritti ecc., e come meglio descritti nella perizia 12 febbraio 1942 per geom. Giuseppe Ciampi depositata in Tribunale il 19 maggio successivo.

Nell'ordinanza stessa è stato stabilito che la vendita abbia luogo in cinque lotti ai seguenti prezzi base:

- 1° Lotto L. 3.600;
- 2° Lotto L. 10.500;
- 3° Lotto L. 1.200;
- 4° Lotto L. 950;

5° Lotto L. 3.100, corrispondenti al valore attribuito agli immobili nella perizia giudiziale.

Le eventuali dichiarazioni di offerta dovranno essere presentate in cancelleria entro il 30 marzo 1943 ore 12. L'udienza per l'audizione delle parti e per deliberare sulle offerte è stata fissata per il 13 aprile 1943 ore 10. Gli interessati potranno assumere maggiori informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, 5 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Ortaleva.

4098 (A credito - Art. 60036 Campione civ.)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 4078, div. 5°, in data 4 marzo 1942-XX con il quale l'Amministrazione Provinciale di Roma veniva autorizzata ad acquistare per la somma di L. 30.000 il seguente immobile di proprietà di Tocci Assunta ved. Massimi da Palombara Sabina, per essere adibito a casa cantoniera lungo la provinciale Maremmana.

Terreno, sito nel comune di Palombara, della superficie di mq. 1.200 inscritto al catasto di detto Comune ai numeri di mappa 098/A2 e 99/RA2 in località Crocetta, per il prezzo di L. 2.800 complessive.

Fabbricato, sito nel terreno suddetto non iscritto in catasto perchè considerato rurale: L. 25.000;

Parcella Gallinajo, annessi al fabbricato, non censiti in catasto, perchè considerati rurali: L. 1.250;

Vista la deliberazione del Rettorato della provincia di Roma n. 6284/628 in data 23 ottobre 1942-XX con la quale si stabilisce di rinunciare all'acquisto del sopradescritto immobile, poichè al momento della stipulazione dell'atto di compravendita la priorità fu dichiarata di non poter alterare il fabbricato per il prezzo antecedentemente stabilito.

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 9 dicembre 1942-XXI, numero di verb. 2254.

Considerata l'opportunità e la convenienza della rinuncia;

Visti la legge 16 giugno 1896, n. 218, ed il regolamento

Con decreto 31 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Manica Giovanni, è stato chiuso, per avvenuta ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Ugo Bolini Anita, commerciante già esercente autrice in Roma, viale del Cefalo n. 2, dichiarato con sentenza 1° giugno 1937-XV
Roma, 4 marzo 1943-XXI
Il cancelliere: Laviola

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione speciale fallimentare.
ESTRATTO PER INSERZIONE

Con decreto 23 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Giovannini Fernando, è stato chiuso, per ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Giorgi Nazareno, commerciante in orologeria in Roma, via del Tritone n. 114-A, dichiarato con sentenza 3 dicembre 1934-XIII
Roma, 4 marzo 1943-XXI
Il cancelliere: Laviola

REGIO TRIBUNALE DI ROMA
AVVISO
di istanza di vendita d'immobili.

L'avv. Falconi Giacomo procuratore dei signori Foggi Giuseppe, Maria e Ottavia ha fatto intimare ai signori Merla Egisa e Estorina fu Giuseppe Merla Giuseppe, Carlo Federico fu Giovanni e Felici Ridolfi Luigia preceuto dell'immobile seguente: Fabbricato in Roma con annesso giardino in via del Colosseo civ. nn. 14, 14-A, 15, 16, 16-A, 17 e via del Caribello n. 25, indicato nel catasto urbano di Roma n. nn. 1279, 1283-A, 1293-A confinante come in atti. Partita n. 118895, con tutti gli annessi e connessi, nulla escluso ed eccettuato. Si dà atto che seconde i certificati storico il mappale 1176 sarebbe spoltato ai danti causa degli attuali proprietari come utile dominio essendone direttore la Rettoria di S. Andrea dei Rigattieri, senza però indicazione del canone o altra maggiore specificazione. Detto preceuto è rimasto senza risultato per il pagamento e gli istanti hanno fatto domanda al signor giudice dell'esecuzione per la vendita dell'immobile stesso. Il giudice dell'esecuzione con suo decreto del 20 febbraio 1943 ha fissato l'udienza del sette aprile 1943, ore 10, davanti a se per provvedere in ordine all'istanza e stabilire le modalità della vendita.
Roma, 16 marzo 1943-XXI
Il cancelliere: Ortleva.

R. TRIBUNALE DI ROMA
AVVISO
di vendita di immobile con incanto.

Il giudice della esecuzione dott. Ottavio Harjo in seguito ad istanza di Raponi Nazareno creditore con sua ordinanza 2 marzo 1943 ha disposto la vendita al pubblico incanto dei seguenti immobili di proprietà di Checchi Domenico:
1° Lotto. — Utile dominio del terreno posto in territorio di Subiaco, contrada S. Nicola e con cascina rurale e corte, semitativo vitato olivato, distinto in catasto alla Sezione V con i mappali nn. 529/1-A, 529/2-A, della superficie di tavole 4.001 pari ad are 40,10, col reddito imponibile di L. 14,25 per il terreno e mappale n. 529/3-D per la porzione di casa rurale con la superficie di are 0,1 e mappale n. 529/3-C, di are 0,80, col reddito imponibile di L. 0,25 per la corte limitrofa alla cascina rurale.
Confina il terreno con i beni di Checchi Enrico fu Antonio, Checchi Antonia e Silvia fu Pietro, Gucci Pasquale, s. a. e la Corte con casa rurale con Checchi Giuseppe, strada n. 4.

1° Lotto. — Utile dominio del terreno semitativo olivato, in territorio di Subiaco, contrada Madonna della Croce e distinto in catasto alla Sezione I mappale n. 1101/A della superficie di tavole 2, pari ad are 20,00 col reddito imponibile di L. 24 confinante fesso da due lati, Checchi Giuseppe fu Andrea, Strada Biagio e Nazareno fu Vincenzo s. a.

2° Lotto. — Utile dominio del terreno semitativo olivato, in territorio di Subiaco, contrada e Montore e distinto in catasto alla sezione 2 col mappale n. 570/A della superficie di tavole 0,85, pari ad are 8,80, col reddito imponibile di L. 4,20, confinante strada della montagna, Checchi Giuseppe fu Andrea, Orlandi Pasquale e Anatolia fu Giovanni s. a.
3° Lotto. — Casa nell'abitato del comune di Subiaco, via delle Morte C. N. 4 e cantina e stalla in via Santa Maria C. n. 73 distinto in catasto alla Sezione I mappali 1562/1, 1562/2, 1562/3, vani 4 senza reddito imponibile perché rurali, confinanti strada da più lati, Potenza Scolastica.
Il tutto con annessi e connessi, servità, diritti ecc. e come meglio descritti nella perizia 12 febbraio 1942 per geom. Giuseppe Cioppa depositata in Tribunale il 19 maggio successivo.
Nell'ordinanza stessa è stato stabilito che la vendita abbia luogo in cinque lotti ai seguenti prezzi base:

- 1° Lotto L. 3.600;
- 2° Lotto L. 10.500;
- 3° Lotto L. 1.200;
- 4° Lotto L. 650;
- 5° Lotto L. 3.100, corrispondenti al valore attribuito agli immobili nella perizia giudiziale.

Le eventuali dichiarazioni di offerta dovranno essere presentate in cancelleria entro il 30 marzo 1943 ore 12. L'udienza per l'audizione delle parti e per deliberare sulle offerte è stata fissata per il 13 aprile 1943 ore 10. Gli interessati potranno assumere maggiori informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, 3 marzo 1943-XXI
Il cancelliere: Ortleva.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 4075, div. 5ª, in data 4 marzo 1942-XX con il quale l'Amministrazione Provinciale di Roma venne autorizzata ad acquistare per la somma di L. 30.000 il seguente immobile di proprietà di Tocci Assunta ved. Massimo da Palombara Sabina, per essere adibito a casa cantoniera lungo la provinciale Marenmiana:
Terreno, sito nel comune di Palombara, della superficie di mq. 1.600 inserito al catasto di detto Comune ai numeri di mappa 958/A2 e 209/R2, in località Crocetta, per il prezzo di L. 2.500 complessive.

Fabbricato, sito nel terreno suddetto non censito in catasto perché considerato rurale: L. 25.000.
Pericle, Gallineto, annessi al fabbricato, non censiti in catasto, perché considerati rurali: L. 1.250.
Vista la deliberazione del Rettorato della provincia di Roma n. 6284/1942 in data 23 ottobre 1942-XX con la quale si stabilisce di rinunciare all'acquisto del sopradescritto immobile, poiché al momento della stipulazione dell'atto di compravendita la propretaria ha dichiarato di non poter alienare il fabbricato per il prezzo antecedentemente stabilito.

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 9 dicembre 1942-XXI, numero di verb. 225.
Considerata l'opportunità e la convenienza della rinuncia.
Visti la legge 1° giugno 1896, n. 218, ed il regolamento 26 luglio 1896, n. 369.

Decreta:
E' revocato il soprindicato decreto n. 4075, div. 5ª, in data 4 marzo 1942-XX.
Roma, 19 gennaio 1943-XXI
Il Prefetto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Prot. n. 8667 Scr. II

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Albano Laziale, Arccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lariano, Nemi, Nettunia (sezione Anzio e sezione Nettuno), del distretto delle imposte di Albano Laziale; Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Ienne, Marano Equo, Rocca-Lanterano, Roiate, Subiaco, Vallepietra, costituenti il distretto delle imposte di Subiaco, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Albano Laziale, Arccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lariano, Nemi, Nettunia (sezione Anzio e sezione Nettuno), del distretto delle imposte di Albano Laziale; Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Ienne, Marano Equo, Rocca Canterano, Roiate, Subiaco, Vallepietra, costituenti il distretto delle imposte di Subiaco, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 7 novembre 1943-XXI

Il Ministro: Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1943-XXI
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 185, firmato (PR)ha
481 (Gratuito).

ELENCO DEI CORSI E DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ROMA

N. Corso 2024. Tipo: Ann. Addestr. meccanici generici. Scuola «Ivo Olivetti». N. posti 60. Finanziamento L. 30.570.
N. Corso 2060. Tipo: Ann. Addestr. Meccanici generici. Scuola «Pio IX». N. posti 120. Finanziamento L. 14.594.
N. Corso 2059. Tipo: Ann. addestr. inobitisti. Scuola «Pio IX». N. posti 120. Finanziamento L. 23.572.
N. Corso 1630. Tipo: Bienn. qualificazione tagliatrici. Scuola «Margli di Savoia». N. posti 30. Finanziamento L. 14.142.
N. Corso 2063. Tipo: Bienn. Addestr. Disegno più categorie. Scuola: L. Calamatta. N. posti 60. Finanziamento L. 4.990.
N. Corso 2062. Tipo: Addestr. Agguastatori meccanici. Scuola: L. Calamatta. N. posti 30. Finanziamento L. 10.110.
N. Corso 81206. Tipo: Addestr. Elettromeccanici. Scuola: L. Calamatta. N. posti 45. Finanziamento L. 13.012.
1987 (Gratuito).

(6103943) Roma, 1943-XXI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 3

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FATICA
DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI OPERANTI NELLA
PROVINCIA DI ROMA.

all. n. 2

Il giorno 19 del mese di gennaio 1943, in Roma, tra la Federazione nazionale delle imprese assicuratrici, rappresentata per delega in data 6 novembre 1942 dal proprio delegato interprovinciale di Roma delle aziende del credito e della assicurazione, e la Federazione nazionale dei lavoratori delle aziende di assicurazione, rappresentata per delega in data 13 ottobre 1941 dal reggente il Sindacato interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende di assicurazione rag. Alfredo Ruffini assistito dalla Unione interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione; si è stipulato il seguente contratto da valere per gli autisti, operai, guardie notturne e personale di fatica, pulizia e custodia alle dipendenze delle direzioni o agenzie in economia delle imprese assicuratrici che operano nel territorio della provincia di Roma, escluso il personale già regolamentato per contratto collettivo aziendale o di categoria.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale di cui sopra che dedica alla azienda la sua opera con carattere continuativo. L'applicazione del presente contratto è pertanto esclusa per quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale o saltuario.

CAPITOLO I

Art. I - Nei primi tre mesi di servizio il lavoratore è considerato in prova. Il periodo di prova non potrà superare la durata di tre mesi e durante esso il rapporto può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento del salario per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

In caso di conferma in servizio il periodo di prova sarà considerato come servizio effettivo ai fini dell'anzianità.

CAPITOLO II

Doveri di servizio.

Art. 2 - Il lavoratore ha il dovere di dare con diligenza opera assidua ed intensa al disbrigo delle incombenze osservando scrupolosamente le istruzioni e gli ordini dei superiori. Egli dovrà tenere condotta irrepreensibile sotto qualsiasi aspetto sia nell'Azienda che fuori.

Dovrà conservare normalmente la propria effettiva residenza nella città ove si trova la sede aziendale cui è addetto e informare con sollecitudine la Direzione di ogni mutamento di indirizzo.

Non gli è consentito, salvo previo permesso, di entrare o uscire dall'Azienda in ore diverse da quelle dei rispettivi turni di lavoro.

Art. 3 - Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro deve essere assicurato in conformità alle disposizioni di legge. In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, il lavoratore dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

Art. 4 - L'Azienda fornirà la tenuta di lavoro al personale in servizio a orario pieno secondo le disponibilità di mercato e salvo attuazione da parte del lavoratore delle condizioni di tesseramento che fossero necessarie all'acquisto.

(x) prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione
interprovinciale di Roma

4990

CAPITOLO III
Disposizioni disciplinari

Art. 5 - I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) la sospensione dal lavoro e dal salario per un tempo non superiore ad una settimana;
- c) licenziamento in tronco.

Ogni assenza non giustificata o allontanamento arbitrario dal lavoro, quando non dia luogo a provvedimenti disciplinari comporterà la trattenuta della corrispondente retribuzione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o del grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.

Al personale licenziato o sospeso è interdetto l'accesso all'Azienda.

Art. 6 - Quando il lavoratore sia sottoposto a procedimento penale l'Azienda determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio e dal salario, salvo che non vi sia giusta causa per il licenziamento in tronco.

Dopo il giudicato definitivo l'Azienda delibera circa la riammissione in servizio o meno.

Nel caso di condanna per reato doloso punibile con pena restrittiva della libertà personale o con l'interdizione dai pubblici uffici, è in facoltà della Azienda di applicare il licenziamento a termini dell'art. 5 lettera c).

Art. 7 - Il licenziamento in tronco si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.

Sia il provvedimento di sospensione come quello di licenziamento in tronco dovranno essere resi subito noti dall'Azienda alla propria Organizzazione sindacale che provvederà a comunicarlo a quella dei lavoratori.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale, verranno applicati solo dopo avere sentito le discolpe degli interessati.

CAPITOLO IV
Retribuzioni.

Art. 8 - La misura mensile della retribuzione per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti alla osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art. 16 del presente contratto viene così fissato, anche durante il periodo di prova, al lordo delle trattenute di legge:

- Artisti e operai L. 850.
- Guardie notturne L. 700.
- Uomini di fatica, pulizia e custodia L. 650.
- Donne addette alla pulizia L. 530

Per i lavoratori che non abbiano compiuto 21 anni di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15%.

Per il personale di età superiore ai 21 anni sarà applicato un primo aumento biennale, successivamente uno triennale e infine tre aumenti quadriennali del 10% calcolato sull'importo iniziale della tabella di cui al presente articolo.

Art. 9 - Per le località non capoluogo di provincia le retribuzioni di cui all'art. 8 del presente contratto sono ridotte del 15%.

Art. 10. - Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari ai 10/30 della retribuzione suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quella eventualmente corrisposta dall'Azienda, ma si compensa per il corrispondente ammontare.

Art. 11. - Per i lavoratori soggetti a un orario di lavoro inferiore a quello fissato dall'art. 16 del presente contratto e in rapporto a quanto da esso stabilito, la retribuzione oraria viene così determinata, ferme restando le riduzioni e percentuali di cui agli articoli 8 e 9:

Autisti e operai L. 4,90

Guardie notturne L. 4,==

Uomini di fatica, pulizia e custodia L. 3,75

Donne addette alla pulizia L. 3,05

In ogni caso verrà assicurato un minimo di retribuzione corrispondente a 30 ore mensili.

Art. 12.- Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia o riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di L.7 per ciascuna notte di sostituzione.

Art. 13. - I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono lavoro di pulizia osserveranno l'orario complessivo massimo di ore 9,30 giornaliere ed avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusiva mansione di guardia.

Art. 14. - Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art. 8 del presente contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

Art. 15. - La retribuzione di cui all'art. 8 viene corrisposta mensilmente senza che peraltro tale sistema costituisca elemento che comunque possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

CAPITOLO V

Orario di lavoro straordinario, assenze e congedi.

Art. 16. - L'orario normale di lavoro effettivo è di 44 ore settimanali suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere.

Nelle giornate di sabato l'orario normale è di 4 ore nella mattinata.

Non sono ammesse tolleranze all'orario di lavoro.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia, e per i fuochisti e autisti che compiano lavoro discontinuo l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30.

Art.17. - Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà della Direzione di ottenere prestazioni straordinarie, ma non oltre le 12 ore settimanali. Le prestazioni straordinarie saranno compensate a parte con la paga oraria maggiorata del 15%.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata nell'art.8 per il divisore 190.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Direzione o da persona dalla stessa delegata, ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art.18. - La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà valore ove non sia presentato entro i due mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art.19. - Al personale che abbia almeno 12 mesi di servizio continuati vo sono accordati nel corso dell'anno e secondo i turni stabiliti dalla Direzione, dei riposi feriali retribuiti la cui durata continuativa, comprensiva dei giorni di riposo domenicali e festivi, è stabilita nella seguente misura:

- giorni 7 per anzianità da 1 fino a 5 anni;
- giorni 10 per anzianità da 6 a 15 anni;
- giorni 15 per anzianità di oltre 15 anni.

CAPITOLO VI Malattie.

Art.20. - In caso di malattia debitamente accertata, il dipendente ammalato avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario per il periodo sottoindicato, trascorso il quale esso potrà essere licenziato secondo le norme e con l'indennità stabilita dall'art.26:

- a) un mese, dopo trascorso il periodo di prova e fino a cinque anni di anzianità di servizio effettivo compiuto;
- b) giorni 45, se l'anzianità sia da 6 fino a 10 anni compiuti;
- c) mesi due, se l'anzianità superi i 10 e non i 15 anni compiuti;
- d) mesi tre, se l'anzianità sia superiore ai 15 anni.

CAPITOLO VII Servizio militare -

Art.21. - La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto. L'Azienda corrisponderà all'interessato una indennità di sette giornate di salario ai dipendenti con anzianità fino a 5 anni

compiuti di servizio e di 15 giornate ai dipendenti con anzianità oltre i cinque anni.

Art.22. - Chi lascia l'Azienda per richiamo alle armi o al servizio della M.V.S.N. ha diritto alla conservazione del posto.

In caso di richiamo alle armi, o di chiamata obbligatoria in servizio nella M.V.S.N., verrà corrisposta la normale retribuzione per un periodo complessivo di 20 giorni all'anno, per ciascun anno di servizio militare.

Art.23. - Chi abbia lasciato l'Azienda per richiamo alle armi, ha il dovere di ripresentarsi entro i 10 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

CAPITOLO VIII

Cessazione del rapporto.

Art.24. - La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) per chiamata alle armi per obbligo di leva;
- c) per scioglimento del contratto a sensi dell'art.7 del presente contratto;
- d) per scioglimento del contratto da parte dell'Azienda con regolare disdetta;
- e) per morte.

Art.25. - Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 10 giorni, salvo che al momento della presentazione intervenga uno speciale accordo con l'Azienda per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso, anche se l'Azienda lo esoneri in qualsiasi momento dal prestare servizio durante la decorrenza di esso.

Art. 26. - Quando la cessazione del rapporto avvenga a sensi della lettera c) dell'art. 24, non spetta alcun preavviso né indennità.

Art. 27. - Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda e non per i motivi di cui al precedente art. 26 e dopo superato il periodo di prova di cui all'art.I, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 10 giorni o la retribuzione corrispondente.

Inoltre sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio presso l'Azienda, una indennità commisurata ai 20/30 di un dodicesimo della retribuzione annua. Per coloro che sono retribuiti con paga oraria i 20/30 si calcolano su un dodicesimo delle complessive retribuzioni percepite nell'ultimo anno di servizio.

Art.28. - La indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà corrisposta, in caso di morte, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, la indennità è attribuita secondo le norme della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

Art. 29. - Sia nel caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento l'Azienda dovrà sempre rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura delle mansioni affidategli.

CAPITOLO IX

Norme generali e di attuazione

Art. 30. - Il presente contratto provinciale di lavoro sostituisce ed assorbe i preesistenti trattamenti aziendali, salvo il caso di pattuizioni individuali o aziendali più favorevoli, le quali vengono conservate individualmente ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Per quelle aziende che hanno finora adottato il sistema di pagamento della retribuzione per giornata lavorativa, il ragguglio per la determinazione del salario va fatto sulla base delle giornate lavorative.

Art. 31. - Agli effetti economici il personale già in servizio sarà inquadrato nella classe corrispondente alla retribuzione mensile percepita all'atto dell'inquadramento.

Quando non vi sia esatta corrispondenza, il lavoratore sarà assegnato alla classe immediatamente inferiore, ~~conservando la eccedenza~~, conservando la eccedenza come assegno personale che l'azienda avrà facoltà di assorbire in occasione degli ulteriori scatti di tabella.

Art. 32. - Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nei modi di legge; ha la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio qualora non venga disdettato almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale delle imprese assicuratrici:

Il delegato: Giorgio Ugo Ugolini.

p. La Federazione nazionale lavoratori aziende di assicurazione:

Il delegato: Alfredo Ruffini

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
R.Ispettorato Corporativo - Circolo di Roma

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art.10, della legge 3 aprile 1926, n.563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R.decreto 6 maggio 1928, n. 1251 concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 agosto 1943

L'Ispettore generale: Ing.G.Mascardi

857 (a pagamento)

4984

all 424

V E R B A L E D' A C C O R D O

Nell'anno 1944-45 il giorno 27 aprile tra l'Unione Interprovinciale Fascista delle aziende del Credito e della assicurazione, rappresentata dal suo presidente CLAUDIO DEVALMA, e l'Unione Interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende del Credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Commissario CARLO BAZZANI,

in relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei lavoratori al Commissariato del lavoro. L'ispettorato provinciale di Roma - tenuto conto che le aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenuto conto della particolare situazione alimentare di Roma;

in armonia a quanto è stato spontaneamente concordato nell'apposita riunione tenuta nella sede dell'ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si realizza la necessità che vengano studiati ed adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

SI CONVIENE :

- 1°) = che le aziende della città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondo, e decorre dal 16 aprile 1944, in via sostanziale a tutto il personale in servizio a quella data, una indennità a titolo rimborso spese mensa nelle seguenti misure:
 - 25 lire giornaliere di conguaglio con o senza prole ai vuovi con prole a carico ed a coloro che abbiano genitori conviventi a carico;
 - 15 lire giornaliere a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti.
- 2°) = le aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrisponderanno la indennità a cui al punto 1°) al personale che non partecipa alla mensa.
- 3°) = le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbite fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni più favorevoli in atto,

quella assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Carlo Mazzanti,

in relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei lavoratori al Commissariato del lavoro. L'ispettorato provinciale di Roma - tenente ad essere che le aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenendo conto della particolare situazione alimentare di Roma;

In armonia a quanto è stato concordamente concordato nell'apposita riunione tenuta nella sede dell'ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si realizza la necessità che vengano studiati e adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

SI CONVIENE:

1°) = che le aziende della Città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondente, e decorre dal 16 aprile 1954, in sostituzione a tutto il personale in servizio a quella data, una indennità a titolo rimborso spese mensa nelle seguenti misure:

- 25 lire giornaliere ai conviventi con o senza prole, ai vedovi con prole a carico ed a coloro che abbiano conviventi a carico;
- 15 lire giornaliere a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti.

2°) = le aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrispondente alla mensa di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni di lavoro in atto, parteciperanno alla mensa.

3°) = le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbiti fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni di lavoro in atto;

4°) = le indennità di mensa di cui al presente accordo sarà corrisposta soltanto per ogni giornata di effettivo servizio prestato;

5°) = L'indennità di mensa di cui al presente accordo avrà carattere transitorio e cesserà di essere corrisposta non appena le condizioni particolari di cui al presente accordo saranno appoggiate;

./.

6*) = Qualora le aziende costituissero eventualmente una mensa aziendale o inveneressero fra partecipare il proprio personale ad una mensa interaziendale o presso pubblici esercizi, l'incidenza di mensa sarà naturalmente sostituita, per il personale che beneficia di tale istituzione, dalla partecipazione alla mensa.

UNIONE INTERF. LE FASCISTA
AZIENDE CREDITO E ASSICURAZIONE
IL PRESIDENTE
(Claudio Quevane)

UNIONE INTERF. LE FASCISTA
LAVORATORI AZIENDE CREDITO E ASSICURAZIONE
IL COORDINATORE
(Carlo Buzzanti)

COMMISSARIATO REGIONALE DEL
LAVORO - UFFICIO PROVINCIALE
LA BIAGIA
IL COORDINATORE
(G. Vignale)

N.B. = Qualora presso la stessa azienda siano impiegati i due coniugi il indennità di 2-25. = competerà soltanto al capo-famiglia.

UNIONE INIERP. LE FASCISTA
AZIENDE CREDITO E ASSICURAZIONE
RUZIONE
IL PRESIDENTE
(Claudio Quevane)

UNIONE INIERP. LE FASCISTA
AZIENDE CREDITO E ASSICURAZIONE
RUZIONE
IL CO...ISSARIO
(Carlo Buzzanti)

COMITATO NAZIONALE DEL
LAVORO - UFFICIO PROVINCIALE
DI ROMA
IL CO...ISSARIO
(G. Valle)

N.B. = Quella presso la stessa Azienda sono impiegati i due coniugi
la indennità di £.25.- competera soltanto al capo famiglia.

4382

| 574 |